

Pretese dinastiche e pubblicistica antisveva. L'esempio di Corradino

Nel dicembre del 1250 moriva a Castelfiorentino l'imperatore e re di Sicilia Federico II. Si era spenta una delle figure politiche più rappresentative, ma al tempo stesso anche più discusse del secolo XIII. Il suo governo fu caratterizzato da un'accesa contesa con il papato, che raggiunse il momento culminante nella deposizione dell'imperatore, decisa da Innocenzo IV e dai rappresentanti della cristianità durante il concilio di Lione il 17 luglio del 1245.¹ Questa decisione escludeva l'imperatore e re di Sicilia dalla comunità cristiana e scioglieva i suoi sudditi da ogni vincolo di carattere feudale. Gli era in tal modo sottratta formalmente ogni legittimità nell'esercizio del potere. Le conseguenze della deposizione non rimasero limitate solo alla sua persona, ma, dopo la sua morte, ebbero risvolti significativi anche per i suoi discendenti e misero in discussione i loro diritti di successione sia Oltralpe sia nel *Regnum Siciliae*.

In territorio tedesco la notizia della deposizione aveva provocato una forte divisione fra i principi elettori tedeschi circa le sorti dell'Impero, che aveva dato origine al cosiddetto periodo dell'interregno.² Alcuni principi elettori erano rimasti fedeli allo svevo e a suo figlio Corrado, nato dal matrimonio dell'imperatore con Isabella di Brienne, al quale dal 1242, dopo

- 1 T. WETZSTEIN, Die Autorität des ordo iuris. Die Absetzung Friedrichs II. und das zeitgenössische Verfahrensrecht, in: H. SEIBERT/W. BOMM/V. TÜRK (a cura di), Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhundert, Ostfildern 2013, pp. 149–182. Sulla deposizione si veda inoltre E. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung, Göttingen 2005 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse 3, Folge 267), pp. 217–228. Con uno sguardo al rituale di deposizione, cfr. F. REXROTH, Dauerhaft untauglich. Die symbolische Inversion von Königsherrschaft im Rahmen der spätmittelalterlichen europäischen Königsabsetzungen, in: C. ANDENNA/G. MELVILLE (a cura di), Idoneität – Genealogie – Legitimation: Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter, Köln 2015 (Norm und Struktur 43), pp. 77–98.
- 2 M. KAUFHOLD, Deutsches Interregnum und europäische Politik. Konfliktlösungen und Entscheidungsstrukturen 1230–1280, Hannover 2000 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 49).

la morte di Enrico (VII), spettava il diritto di primogenitura. Altri invece si erano legati al partito di Innocenzo IV e avevano rifiutato di accettare il diritto di successione dinastica degli Svevi, cercando un nuovo candidato che fosse idoneo a guidare le sorti dell'Impero. Essi, appoggiati dal pontefice, avevano così eletto in un primo tempo il landgravio della Turingia Enrico Raspe³ e poi nel 1248, dopo la sua morte, avevano affidato il potere a Guglielmo II d'Olanda.⁴

Nel Regno di Sicilia invece il potere era rimasto nelle mani di Federico II. Dopo la sua morte si aprì il problema della successione. Mentre a Corrado IV e alla sua discendenza per diritto ereditario secondo il testamento del sovrano sarebbe spettata la corona e il governo del Regno, a Manfredi, il figlio nato nel 1232 dall'unione illegittima del re di Sicilia con Bianca Lancia,⁵ era stato attribuito, nonostante il *defectus natalis*, il principato di Taranto e l'*honor Montis Sancti Angeli*.⁶

Le disposizioni testamentarie di Federico II non furono ben accolte dal pontefice Innocenzo IV, che avviò una campagna propagandistica per ostacolare il principio di successione dinastica. Da lunga data i papi infatti

- 3 M. WERNER, Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen (1227–1247). Reichsfürst in der Mitte des Reiches und „Gegenkönig“ Konrads IV., in: Gesellschaft für staufische Geschichte e.V. (a cura di), Konrad IV. (1228–1254). Deutschlands letzter Stauferkönig, Göppingen 2012 (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 32), pp. 26–48 e in particolare il volume miscelaneo M. WERNER (a cura di), Heinrich Raspe – Landgraf von Thüringen und römischer König (1227–1247). Fürsten, König und Reich in spätaufischer Zeit, Frankfurt a. M. 2003 (Jenaer Beiträge zur Geschichte 3).
- 4 M. KAUFHOLD, Die Könige des Interregnum: Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm, Alfons, Richard (1245–1273), in: B. SCHNEIDMÜLLER/S. WEINFURTER (a cura di), Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (919–1519), München 2003, pp. 315–339.
- 5 La famiglia dei conti Lancia era emigrata negli anni Venti del secolo XIII dal Piemonte in Sicilia, cfr. E. VOLTMER, Mobilität von Personengruppen und der Raum der italienischen Geschichte: Das Beispiel der Südtaliener in Reichsitalien und der ‚Lombarden‘ im Regno (12.–13. Jahrhundert), in: A. ESCH/N. KAMP (a cura di), Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994, Tübingen 1996 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85), pp. 439–464, in particolare pp. 460–462 e Bianca Lancia di Agliano tra il Piemonte e il Regno di Sicilia (Atti del Convegno internazionale di Agliano, 28–29 aprile 1990), Alessandria 1992.
- 6 Testament Friedrichs II., in: Breve chronicon de rebus Siculis, ed. W. Stürner, MGH SS rer. Ger. 77, Hannover 2004, pp. 118–122, qui in particolare pp. 119. Sui figli di Federico II, cfr. W. STÜRNER, Die Söhne Friedrichs II. und das Ende der Staufer, in: W. HECHBERGER/F. SCHULLER (a cura di), Staufer und Welfen. Zwei rivalisierende Dynastien im Hochmittelalter, Regensburg 2009, pp. 202–215.

consideravano il Regno come proprio bene feudale e sin dall'epoca dei Normanni si erano mantenuti il diritto di accordare il loro consenso ai nuovi sovrani, ossia di riconoscere il diritto di successione dinastica e di concedere loro il permesso di essere incoronati, a patto di ricevere da costoro il giuramento fedeltà. Facendo leva su questi diritti, il pontefice si era opposto con la forza al riconoscimento dei discendenti di Federico II e alle loro aspirazioni al controllo del Regno, combattendo sia contro Corrado IV sia poi dopo la sua morte, opponendosi con forza a Manfredi e poi infine organizzando una forte resistenza contro Corradino. Convinti di dover risolvere il problema del governo del Regno rivolgendosi all'esterno, i pontefici avevano avviato una serie di consultazioni diplomatiche con le principali case regnanti europee alla ricerca di un sovrano che si presentasse come idoneo a questa funzione e che fosse al tempo stesso anche fedele alla Chiesa.⁷

Il duro conflitto che oppose lo schieramento svevo a quello papale sia nel territorio dell'Impero sia nel *Regnum Siciliae* non si consumò solo sul campo militare e delle relazioni diplomatiche, ma trovò una sua realizzazione anche nei toni accesi di una ferocissima propaganda e di una altrettanto pungente pubblicistica. Il dibattito verteva sulla discussione della legittimità della dinastia sveva a regnare sulla base del diritto di successione dinastica e sulla questione della definizione dei criteri di idoneità, ossia le qualità e le competenze necessarie che rendevano un sovrano adatto a regnare. Gli ambienti cancellereschi legati agli Svevi si adoperarono attraverso l'elaborazione di una serie di diplomi, di trattati e di opere storiografiche a 'costruire' la legittimità e l'idoneità degli eredi di Federico II, fondandosi su una serie di argomentazioni che di volta in volta facevano riferimento al principio della discendenza genealogica e dinastica, e dimostravano come le virtù personali di ogni singolo rappresentante potessero rispondere alle necessità concrete delle mutate situazioni politiche. La cancelleria della curia pontificia e gli ambienti filopapali, attraverso la produzione di lettere encicliche e di opere pubblicistiche dai toni fortemente invettivi, cercarono invece di 'decostruire' la legittimità della prosapia sveva e di negare l'idoneità dei suoi componenti.

Nelle pagine che seguono intendo concentrarmi sul momento terminale di questa accesa discussione, ossia gli scritti di entrambi gli schieramenti che dedicarono la loro attenzione a discutere la legittimità dell'ultimo erede diretto della dinastia sveva, il giovane Corradino, nei confronti delle sue pretese

7 C. D. FONSECA, Chiesa e Regno meridionale (1250–1268), in: P. CORDASCO/M. A. SICILIANI (a cura di), *Eclisse di un regno. L'ultima età sveva*, Atti delle diciannovesime giornate normanno-sveve (Bari, 12–15 ottobre 2010), Bari 2012 (Atti. Centro di Studi Normanno-Svevi 19), pp. 75–100.

al diritto di riconquistare l'eredità dei suoi avi sia nell'Impero sia nel Regno. L'accesa controversia mirava, da un lato, a dimostrare e dall'altro a negare la sua idoneità.⁸

Osservazioni introduttive: idoneità e genealogia due criteri di legittimità

Prima di procedere all'analisi di questi testi mi sia permessa una breve premessa per meglio chiarire il significato di idoneità e di genealogia, e la loro stretta interconnessione.

Nel Medioevo l'esercizio del potere da parte dei re e dei principi trovava il proprio fondamento in un ordinamento trascendentale e come tale era ritenuto elemento costitutivo di un ordine sociale e naturale creato da Dio.⁹ A partire dall'XI secolo l'aristocrazia dell'Europa medievale si organizzò sempre più in strutture dinastiche. Le nascenti dinastie e i loro rispettivi rappresentanti, pur fondando i loro diritti sulla sacralità concessa loro da Dio e riconosciuta dalla Chiesa, cominciarono ad avvertire la necessità di ulteriori fonti di legittimazione per giustificare le loro pretese di potere, in particolare quando queste, a causa di conflitti, erano messe in discussione. Le corti e gli ambienti cancellereschi cercarono di colmare queste lacune con delle argomentazioni costruite ad hoc, per dimostrare la legittimità della dinastia e l'idoneità del suo rappresentante contemporaneo. Con il termine idoneità, dal latino *idoneitas*, si intende il complesso di qualità e di competenze considerate come irrinunciabili, che abilitavano un sovrano rendendolo adatto all'esercizio del potere.¹⁰

8 Le considerazioni che seguono sono un ampliamento e una rielaborazione di alcune parti contenute in due precedenti articoli apparsi in lingua tedesca: C. ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps? Zur Behauptung und Bestreitung persönlicher und dynastischer Idoneität der späten Staufer in kurialen und adligen Diskursen des 13. Jahrhunderts*, in: ANDENNA/MELVILLE (a cura di), *Idoneität – Genealogie – Legitimation* (vedi nota 1), pp. 189–256, ed. EAD., *Wer ist zur Herrschaft geeignet? Konstruktion und Dekonstruktion dynastischer Idoneität und Legitimation am Beispiel der späten Staufer*, in: H. VORLÄNDER (a cura di), *Transzendenz und Konstitution von Ordnungen*, Berlin 2013, pp. 115–141.

9 W. STÜRNER, *Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken*, Sigmaringen 1987.

10 Il concetto di idoneità personale e dinastica è stato al centro delle indagini comparative nell'ambito del Teilprojekt C "Dynastie, Idoneität und Transzendenz", parte del centro interdisciplinare di ricerca Sonderforschungsbereich 804 "Transzendenz und Gemeinnsinn", attivo negli anni 2009–2013, presso la Technische Universität di Dresden. A questo proposito si veda C. ANDENNA/G. MELVILLE,

Tali modelli di giustificazione attingevano ad patrimonio di conoscenze che, essendo parte dell'immaginario collettivo dei loro destinatari, costituiva il presupposto per il raggiungimento di un consenso il più possibile generalizzato. Da un lato insieme alle caratteristiche di integrità fisica, l'idoneità del singolo dipendeva nel Medioevo anche dalla sua capacità di rispondere con determinate caratteristiche morali alle attese dei sudditi. Opere come gli *Specula principum* e i cataloghi delle virtù contribuirono con i loro esempi e le loro riflessioni alla codificazione di un astratto codice etico ideale della regalità, fondato su un sistema di virtù tanto laico-aristocratico (*prudentia, sapientia, iustitia, fortitudo e temperantia*), quanto religioso e cristiano (*fides, caritas, spes*).¹¹ Tali opere offrivano quindi dei criteri di orientamento sulla base dei quali sarebbe stato possibile valutare il valore di un sovrano e la sua idoneità a regnare.

Dall'altro oltre alle qualità fisiche e morali e a specifiche competenze nell'arte del governare, il concetto di idoneità nel Medioevo abbracciava anche altri aspetti che predestinavano l'individuo all'esercizio della sovranità. Il prestigio, le qualità e le capacità di un sovrano dipendevano anche dalla eccezionalità dei suoi antenati. L'appartenenza a una nobile e antica prosapia, ossia il principio della genealogia, diveniva pertanto uno dei criteri qualificanti per l'esercizio del potere.¹²

Idoneität – Genealogie – Legitimation. Überlegungen zur Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im hohen und späten Mittelalter. Eine Einleitung, in: ANDENNA/MELVILLE (a cura di), *Idoneität – Genealogie – Legitimation* (vedi nota 1), pp. 11–20; C. ANDENNA, Legittimità controversa e ricerca del consenso nel regno di Sicilia: Carlo d'Angiò e Manfredi fra idoneità e performance, in: M. P. ALBERZONI/R. LAMBERTINI (a cura di), *Costruire consenso: modelli, pratiche, linguaggi tra Medioevo ed età moderna*, Milano 2019 (*Ricerche. Storia – Ordines* 8), pp. 281–304, EAD., *Idoneität und Performanz im Kontext umstrittener Herrschaftslegitimation*, in: K. OSCEMA et al. (a cura di), *Die Performanz der Mächtigen: Rangordnung und Idoneität in höfischen Gesellschaften des späten Mittelalters*, Ostfildern 2015 (*RANK. Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa* 5), pp. 33–54, ed EAD., *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 115–141.

11 Una riflessione sull'idoneità come categoria generalizzabile era stata avviata tra gli altri da H. H. ANTON, *Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit*, Bonn 1968 e W. BERGES, *Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters*, Leipzig 1938, rist. Stuttgart 1992 (*Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde* 2). Soprattutto nel tardo medioevo, gli *Specula principum* potevano essere riferiti anche a specifici contesti sociali e politici, cfr. U. GRASSNICK, *Ratgeber des Königs. Fürstenspiegel und Herrscherideal im spätmittelalterlichen England*, Köln 2004 (*Europäische Kulturstudien* 15).

12 Nell'ambito del progetto di Dresda l'aspetto genealogico-dinastico era considerato come uno degli elementi fondanti che legittimavano il sovrano a governare; cfr. in

Sin dall'alto Medioevo le genealogie, intese qui non come semplici rappresentazioni di un ceppo familiare, ma come espressione di una struttura di pensiero capace di fornire gli elementi fondamentali per l'interpretazione del mondo e della storia,¹³ rappresentavano una fonte essenziale e costitutiva per l'elaborazione dei discorsi di idoneità e di legittimazione. Attraverso le costruzioni genealogiche le dinastie ponevano il loro inizio in un momento originario, in un passato storico, biblico o addirittura mitico, molto lontano nel tempo e per questo trascendente e, come tale, "inavvicinabile". La rappresentazione di una continuità ininterrotta nel tempo garantiva che il prestigio della prosapia non fosse solo fondato sulla antichità, ma permetteva attraverso il susseguirsi delle generazioni che la forza normativa delle origini, qualunque esse fossero, venisse trasportata nel momento presente. Nella finzione di una catena di generazioni il più possibile ininterrotta, il singolo rappresentante poteva dimostrare in modo plausibile agli occhi dei contemporanei di essere l'esponente più idoneo e meglio qualificato all'esercizio del potere effettivo, in quanto appartenente a questa costruzione storica collettiva. Nella sua persona infatti la continuità del legame di sangue aveva assicurato per così dire l'«accumulazione» di una serie di virtù e di qualità appartenenti ai suoi antenati. Queste virtù si erano in lui incarnate e gli avrebbero permesso di rispondere nel modo migliore alle necessità delle situazioni storiche concrete. Le origini genealogiche erano inoltre spesso integrate nel contesto della storia dell'umanità e della storia della salvezza, e aggiungevano alla legittimità della dinastia e all'idoneità del singolo esponente anche una dimensione sacrale e una funzione escatologica.¹⁴

proposito, ANDENNA/MELVILLE, *Idoneität – Genealogie – Legitimation. Überlegungen* (vedi nota 10), pp. 11–20.

- 13 B. KELLNER, *Ursprung und Kontinuität. Studien zum genealogischen Wissen im Mittelalter*, München 2004, pp. 13–127.
- 14 ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 115–121, ma anche G. MELVILLE, *Die Bedeutung geschichtlicher Transzendenzräume und ihre Kritik. Zum Problem der Plausibilisierung dynastischer Geltungsbehauptungen*, in: VORLÄNDER (a cura di), *Transzendenz und Konstitution von Ordnungen* (vedi nota 8), pp. 142–160. Sulle genealogie e il loro essenziale significato come costruzioni legittimanti, cfr. G. MELVILLE, *Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft*, in: P.-J. SCHULER (a cura di), *Die Familie als historischer und sozialer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit*, Sigmaringen 1987, pp. 203–309 e ID., *Geschichte in graphischer Gestalt. Beobachtungen zu einer spätmittelalterlichen Darstellungsweise*, in: H. PATZE (a cura di), *Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter*, Sigmaringen 1987 (Vorträge und Forschungen 31), pp. 57–154. In particolare per i primi svevi, cfr. K. HERING, *Fridericus primus [...] natus ex clarissima progenie Carolorum. Genealogie und Idoneität bei den frühen Staufern*, in: ANDENNA/MELVILLE (a cura di), *Idoneität – Genealogie – Legitimation* (vedi nota 1), pp. 305–328.

Spesso tuttavia la stretta connessione argomentativa fra il possesso delle virtù da parte di un candidato e la loro derivazione attraverso un processo di 'accumulazione' genealogica fu presentata nei trattati, nelle opere storiografiche e cronachistiche sia in prosa sia in versi, e anche persino nelle arenghe dei diplomi, attraverso riferimenti diretti o parallelismi con individui storicamente vissuti, con figure bibliche o con personaggi appartenenti al mondo dei miti e degli eroi. Si trattava di strategie narrative, che in modo allegorico attingevano ad un patrimonio di conoscenze comuni, condivise anche dai destinatari. Il legame genealogico era qui solamente sottinteso da 'virtuale forma di accumulazione genealogica' (una *virtuelle Ansippung*), che permetteva di riconoscere nel sovrano o nell'aspirante al potere quasi una 'reincarnazione' dell'antenato o del personaggio biblico, mitologico o storico, o se non altro almeno un'incarnazione simbolica. Il rappresentante della dinastia che doveva essere legittimato e di cui si voleva dimostrare l'idoneità era considerato un 'secondo' Davide o un 'secondo' Salomone, se si faceva riferimento a virtù provvidenziali, o piuttosto un 'secondo' Alessandro, un 'secondo' Augusto, nel caso in cui si trattasse 'solo' di ricordare valori secolari, anche se per questo non meno eccezionali. Il ricorso ad esempi illustri tratti dai racconti biblici o dalle narrazioni degli eroi del passato sia storicamente vissuti sia appartenenti al mondo della finzione letteraria, erano utilizzati per dimostrare le somiglianze con il presente, da cui scaturiva un immediato giudizio sull'essere e sul comportamento del sovrano. In entrambi i casi questi strumenti argomentativi, nella misura in cui essi erano capaci di comunicare in modo convincente, rendevano plausibile l'idoneità della persona predestinata o in carica e creavano le condizioni per la legittimità del suo governo.¹⁵

Il quadro storico

Corradino era nato nel 1252 nel castello di Wolfstein nella Bassa Baviera dall'unione di Corrado IV, figlio di Federico II, con Elisabetta di Wittelsbach, figlia del duca di Baviera, Ottone II. Suo padre Corrado IV aveva abbandonato, dopo la morte di Federico II, i territori dell'Impero poco prima della nascita del figlio per recarsi a difendere il suo diritto di successione al governo del *Regnum Siciliae*.¹⁶ Dopo la morte di Corrado IV nel 1254, su esplicito

15 ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 115-121.

16 H. M. SCHALLER, *Konradin*, in: *Neue Deutsche Biographie*, vol. 12, Berlin 1980, pp. 557-559. Le biografie più complete sono P. HERDE, *Corradino di Svevia, re di Gerusalemme e di Sicilia*, in: *Dizionario biografico degli italiani* (= DBI), vol. 29,

desiderio del padre, la tutela di Corradino era stata in un primo tempo affidata al pontefice Innocenzo IV. In una lettera di condoglianze egli riconobbe al giovane Corradino il titolo di re di Gerusalemme e duca di Svevia, ma non si espresse in modo chiaro sui suoi diritti nei confronti della corona del Regno di Sicilia.¹⁷ Nei primi di anni di vita furono pertanto i pontefici ad avere una forte influenza sui diritti e sul ruolo del giovane e a deciderne per così dire le sorti.

Alessandro IV, misconoscendo il ruolo di Manfredi nel Regno, decise nel 1255 di assegnare il diritto alla corona di Sicilia al principe inglese Edmondo di Lancaster, che poteva vantare legami dinastici diretti con i normanni e attraverso la terza moglie di Federico II, Isabella, anche qui un collegamento di parentela con lo Svevo.¹⁸ Questo atto permise alla famiglia materna dei Wittelsbach di ottenere la tutela del giovane, che fu affidato alle cure dei due figli di Ottone II di Baviera, Ludovico II e Enrico. Costoro si concentrarono principalmente sui diritti di Corradino nel mondo tedesco. Dopo la morte di Guglielmo II d'Olanda nel 1256, nel contesto degli altalenanti equilibri politici dell'Impero in quegli anni difficili di interregno, i due tutori cercarono di avanzare i diritti di Corradino sull'Impero. Essi non riuscirono tuttavia a conquistare il sostegno necessario degli altri principi tedeschi, che diedero ascolto ancora una volta alla dura opposizione di Alessandro IV. L'iniziativa si concluse in un fallimento, che condusse poi alla doppia elezione di Riccardo di Cornovaglia e di Alfonso X.¹⁹

Parallelamente anche nel Regno di Sicilia si ripropose il problema della idoneità e del riconoscimento dei diritti di Corradino nel Regno. Dopo la morte di Corrado IV, nel settembre 1254 vi era stata una riconciliazione fra il pontefice Innocenzo IV e Manfredi. In una lettera a lui diretta il papa esprimeva la sua felicità per il riavvicinamento fra il papato e la dinastia che egli ora celebrava come un atto di *honor, commodum et exaltatio ecclesie*. Manfredi era inoltre lodato nello scritto papale per le sue qualità, quali la forza (*potentia*) e

Roma 1983, pp. 364–378 e K. HAMPE, Geschichte Konradins von Hohenstaufen, Innsbruck 1892–1893; ristampato nel 1942 a Leipzig con una Appendice di H. KÄMPF. Cfr. anche STÜRNER, Die Söhne Friedrichs II. (vedi nota 6), pp. 211–215.

17 Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae, ed. C. RODENBERG, MGH Epp. saec. XIII 1–3, Berolini 1883–1894, qui vol. 3, 1894, p. 290, doc. 320.

18 B. WEILER, Matthew Paris, Richard of Cornwall's candidacy for the German throne, and the sicilian Business, in: Journal of medieval History 26 (2000), pp. 71–92; A. WACHTEL, Die sizilische Thronkandidatur des Prinzen Edmund von England, in: Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters 4 (1940–1941), pp. 98–178 e ANDENNA, Cesarea oder viperea stirps (vedi nota 8), p. 215, nota 107 e pp. 241 sg.

19 KAUFHOLD, Die Könige des Interregnum (vedi nota 4), pp. 315–339.

lo zelo (*industria*), ma a queste due virtù Innocenzo IV aggiungeva anche, in accordo con le convinzioni dell'epoca, il prestigio della dinastia (*generis claritas*) ossia la sua appartenenza ad una famosa prosapia. Come ringraziamento il papa gli riconosceva l'eredità che il padre gli aveva predisposto nel testamento, ossia il Principato di Taranto con i comitati di Gravina e Tricarico, e l'onore di Monte Sant'Angelo.²⁰ Un irrigidimento dei rapporti con il papato si ebbe a partire dal 1255, quando, senza consultarsi con il pontefice, Ludovico II di Wittelsbach, in qualità di tutore di Corradino, acconsentì a riconoscere a Manfredi la reggenza nel Regno di Sicilia, assegnandogli la responsabilità delle sorti dell'eredità di Federico II. L'incoronazione a re di Sicilia il 10 agosto 1258, con il consenso dei baroni e dei grandi del Regno, segnò però il distacco definitivo dalla Chiesa, ma anche da Corradino e dai suoi sostenitori.²¹ A partire dal 1259 il giovane Svevo si era affidato nuovamente alla protezione dello zio Ludovico. Fra il 1261 e il 1262 fu Ludovico Wittelsbach a promuovere per conto di Corradino un'azione di recupero dei territori appartenenti agli Svevi Oltralpe. In questo contesto egli riuscì a riottenere il riconoscimento del Ducato di Svevia fra i possessi del giovane nipote. Negli stessi anni sia Riccardo di Cornovaglia sia Alfonso di Castiglia persero il consenso dei principi tedeschi e Ludovico II, valutando di poter contare sul sostegno del vescovo Eberhard di Costanza, si fece portavoce di una nuova proposta di candidatura di Corradino alla guida dell'Impero. Il progetto fallì sia per l'opposizione di Ottocaro II di Boemia, che si vedeva minacciato da un possibile e conseguente rafforzamento del potere dei duchi di Baviera, sia per le ripetute minacce di scomunica impartite dal pontefice Urbano IV nei confronti di quegli elettori che avessero appoggiato il progetto di Corradino.

Per ricompensare Ludovico II delle sue premure, Corradino lo nominò nell'aprile del 1263 suo unico erede in caso di morte senza eredi diretti, disponendo che tutti i beni e i feudi gli fossero trasferiti. È possibile che tale

20 Cfr. la lettera di Innocenzo IV del 27 settembre 1254 in *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 287-289, doc. 318, qui p. 288. Si veda inoltre E. PISPISA, *Il regno di Manfredi: proposte di interpretazione*, Messina 1991, pp. 20-26 e 275-294. Su Manfredi si veda anche W. KOLLER, *Manfredi, re di Sicilia*, in: DBI, vol. 68, Roma 2007, pp. 633-641. Per il sostegno da parte dei baroni nel Regno, cfr. ID., *Manfredi di Sicilia: la base del potere*, in: CORDASCO/SICILIANO (a cura di), *Eclisse di un regno* (vedi nota 7), pp. 55-74 e per i conflitti fra il papato e gli svevi, nello stesso volume, cfr. FONSECA, *Chiesa e Regno meridionale* (vedi nota 7), pp. 75-100.

21 PISPISA, *Il regno di Manfredi* (vedi nota 20), pp. 279-294 e F. GELDNER, *Konradin und das alte deutsche Königtum. Opfer der hohenstaufischen Italienpolitik*, in: *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte* 32 (1969), pp. 495-524, ma anche HAMPE, *Geschichte Konradins* (vedi nota 16), pp. 1-20.

decisione fosse in diretto collegamento con l'avvio di una serie di contatti e di iniziative in preparazione di una spedizione in Italia per la riconquista del *Regnum Siciliae*.

Nel frattempo nel 1264 la cattura di Riccardo di Cornovaglia e la morte del pontefice Urbano IV sembrarono riaprire anche nel territorio tedesco uno spiraglio di possibilità per il giovane Svevo. Alcuni principi elettori della Germania meridionale, fra cui lo stesso Eberhard di Costanza, appoggiati questa volta anche da alcuni circoli ghibellini italiani, intensificarono i loro sforzi per preparare una terza volta la candidatura di Corradino alla guida dell'Impero. I principi tedeschi che si dimostrarono disposti a sostenerlo erano convinti che il suo riavvicinamento alla questione siciliana e soprattutto i suoi diritti di sangue alla corona avrebbero certamente motivato il pontefice a riconoscergli l'autorità imperiale.²² Essi si sbagliavano, poiché fu la forte opposizione di Riccardo di Cornovaglia e di Ottocaro II di Boemia, ma soprattutto la negativa presa di posizione del papato, rappresentato dal nuovo pontefice Clemente IV, a far fallire definitivamente ogni speranza di una possibile nomina a re dei romani.²³

Gli sforzi di Corradino e del suo tutore si concentrarono allora sull'Italia. La concreta occasione per l'avvio del progetto italiano si pose con la morte di Manfredi nella battaglia di Benevento il 26 febbraio 1266. All'inizio del 1267 alcuni sostenitori del defunto Manfredi, fra cui anche il notaio Pietro da Prezza, giunsero in territorio tedesco per sollecitare l'intervento di Corradino, chiamandolo a rivendicare l'eredità paterna nel Regno di Sicilia contro l'usurpazione di Carlo d'Angiò, che era stato incaricato dal pontefice a dirigere le sorti del Regno di Sicilia e nel 1266 ne aveva ricevuto solennemente la corona.²⁴ Forte di un consenso anche da parte di alcuni esponenti della nobiltà tedesca, fu organizzata nell'ottobre del 1266 una dieta ad Augusta. Ormai quattordicenne, il giovane Svevo fu costretto dai suoi sostenitori a organizzare di fatto la spedizione italiana. Nei mesi successivi giunsero a corte Manfredi Maletta, Galvano e Federico Lancia, Corrado Capece,

22 O. H. BECKER, *Kaisertum, deutsche Königswahl und Legitimitätsprinzip in der Auffassung der späten Staufer und ihres Umkreises*, Bern-Frankfurt a. M. 1975 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 51), pp. 59–66, qui p. 59 e nota 13, pp. 282 sg.

23 *Ibid.*, p. 59.

24 P. HERDE, *Karl von Anjou*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1979 (Urban-Taschenbücher 305), pp. 34–67 e C. CAROZZI, *Saba Malaspina et la légitimité de Charles Ier*, in: *École française de Rome* (a cura di), *L'État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*. Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome (Rome-Naples, 7–11 novembre 1995), Roma 1998 (Collection de l'École Française de Rome 245. Nuovi Studi storici 45), pp. 81–97.

Roberto Filangieri e Tommaso d'Aquino, che gli promisero il sostegno delle forze ghibelline locali. All'iniziativa di questi interventisti ghibellini si unirono anche altre forze in territorio italiano, favorevoli allo scontro con Carlo d'Angiò. Fra costoro vi erano le classi dirigenti delle città di Pisa e di Siena, il signore di Verona, Mastino della Scala, Guido da Montefeltro ed Enrico di Castiglia,²⁵ fratello di re Alfonso X, che in quel momento era senatore della città di Roma.²⁶

L'8 settembre 1267 una spedizione con alla testa Corradino partì da Augusta alla volta dell'Italia. Il 5 aprile del 1268 dopo alterne vicende Corradino fu solennemente scomunicato dal pontefice. La conseguenza di una simile punizione fu non solo la perdita dell'appartenenza alla *comunitas christiana*, ma anche una serie di gravi ricadute di carattere politico, fra cui lo scioglimento del legame feudale con i suoi alleati tedeschi. Questa condizione gli fece perdere il sostegno di alcuni dei suoi connazionali, che richiamarono indietro parte dei loro contingenti militari. Nonostante tutto Corradino procedette, trovando il sostegno di molti signori avversi a Carlo d'Angiò. La battaglia decisiva, che assunse nella propaganda i toni di uno scontro apocalittico, si consumò a Tagliacozzo il 23 agosto 1268.²⁷ Corradino fu sconfitto, arrestato e poi il 29 ottobre del 1268 decapitato insieme ai suoi più stretti sostenitori sulla piazza di Napoli.²⁸ Sullo sfondo di queste vicende furono composti i testi che ci accingiamo ad analizzare e nei quali seguiremo a seconda della prospettiva dello schieramento di appartenenza e dei diritti rivendicati le argomentazioni, utilizzate per fondare o negare l'idoneità e la legittimazione del giovane Svevo.

25 P. HERDE, Corradino di Svevia, in: *Enciclopedia Federiciana*, vol. 1, Roma 2005, pp. 375-379, in particolare pp. 376 sg.

26 N. KAMP, Enrico di Castiglia, in: *DBI*, vol. 42, Roma 1993, pp. 727-736. Sulla vicenda di Corradino e sul ruolo di mediazione di Enrico e sul rapporto con la città di Roma, cfr. L. DEMONTIS, Enrico di Castiglia senatore di Roma (1267-1268): diplomazia, guerra e propaganda tra il comune di "popolo" e la corte papale, Roma 2017.

27 P. HERDE, La battaglia di Tagliacozzo. VII Centenario della battaglia di Tagliacozzo. 23 agosto 1268-23 agosto 1968, Pescara 1968; ma anche ID. (a cura di), *Die Schlacht bei Tagliacozzo. Eine historisch-topographische Studie*, in: ID., *Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze*, vol. 2: Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum kanonischen Recht im Mittelalter, Stuttgart 2002, pp. 377-442.

28 L. STREHLE, Die Hinrichtung Konradins von Hohenstaufen – Reaktionen der Zeitgenossen und Rezeption der Nachwelt, München 2007 e H. SCHLOSSER, Der Tod des letzten Staufers. Prozess und Hinrichtung Konradins im Jahre 1268, in: *Oberbayerisches Archiv* 127 (2003), pp. 41-59.

La 'costruzione' dell'idoneità: Pietro da Prezza e la pubblicistica della cancelleria sveva

Importante interprete dell'azione propagandistica a favore di Corradino in preparazione della sua terza candidatura a re dei romani fu il pubblicista e notaio Pietro da Prezza.²⁹ Egli aveva già lavorato presso la cancelleria di Federico II e poi di Corrado IV nel Regno di Sicilia, e dopo la morte di costui era forse passato al servizio di Manfredi.³⁰ Dopo la scomparsa di quest'ultimo nella battaglia di Benevento del 1266, Pietro, per non dover esser costretto a "sopportare un signore alieno", intendendo qui il regno di Carlo d'Angiò, si era recato Oltralpe ed era giunto alla corte di Corradino insieme ad altri ghibellini italiani, per sollecitare il giovane Svevo all'impresa della spedizione italiana. Qui era poi entrato al suo servizio come vicecancelliere e protonotario.³¹ Nei pochi anni di lavoro con i documenti di quotidiana amministrazione cancelleresca redasse una serie di testi di pubblicistica, che avrebbero dovuto contribuire a celebrare il giovane Svevo e a sostenere i progetti della sua candidatura all'Impero.³² In due di questi scritti, sopravvissuti come modelli

- 29 F. DELLE DONNE, Pietro da Prezza (Petrus de Prece, Petrus de Precio), in: DBI, vol. 83, Roma 2014, pp. 543–545, ma anche per il suo significato come esperto di ars dictamini B. Grévin, *Rhétorique du pouvoir médiéval. Les lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIII^e–XV^e siècle)*, Roma 2008 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 339), in particolare pp. 383–391 e ID., Costellazioni di epistolari e reti di "dictatores": la diffusione dello "stilus altus" 'siciliano' nell'Europa della fine del Duecento (1266–1290), in: F. DELLE DONNE/F. SANTI (a cura di), *Dall'"Ars dictaminis" al preumanesimo? Per un profilo letterario del secolo XIII*, Firenze, Firenze 2013, pp. 101–115.
- 30 E. MÜLLER, Peter von Prezza, ein Publizist der Zeit des Interregnums, Heidelberg 1913 (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 37). Sul suo legame a Federico II, cfr. anche R. M. KLOOS, Ein Brief des Petrus de Prece zum Tode Friedrichs II., in: *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 13 (1957), pp. 151–170.
- 31 Pietro è nominato nel dicembre del 1267 in un documento di Corradino come *dilectus vicecancellarius et fidelis* (J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii. Die Regesten des Kaiserreichs 1198–1272*, vol. V,1,2, a cura di J. FICKER, Innsbruck 1882, n. 4841 – successivamente: *Regesta Imperii* V,1,2 con numero), mentre in un documento del 10 gennaio 1268 (*Regesta imperii*, vol. V,1,2, n. 4847) è definito *protonotarius curiae*. Essendo l'atto emanato a Verona, è molto probabile che Pietro fosse in quel momento al seguito della spedizione di Corradino in Italia; cfr. DELLE DONNE, Pietro da Prezza (vedi nota 29), pp. 543–545, ma anche R. M. KLOOS, Petrus de Prece und Konradin, in: *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 34 (1954), pp. 88–108, qui pp. 88–93.
- 32 Sull'analisi di questi documenti si veda ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 217–220 e KLOOS, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), pp. 94–105.

retorici di stile di *ars dictamini* in alcuni manoscritti più tardi, emerge la centralità dell'argomento genealogico come criterio fondamentale per poter affermare la liceità delle aspirazioni di Corradino sia come *rex Siciliae*, sia come *rex Romanorum in imperatorem promovendus*.³³

Il primo documento, la cosiddetta *Protestatio Corradini*, si concentra sulla legittima pretesa del giovane Svevo all'eredità del *Regnum Siciliae* e fu scritto con buona probabilità agli inizi delle attività di organizzazione della spedizione in Italia.³⁴ Nel testo emerge che solo Corradino poteva essere considerato come l'unico legittimo successore. Tale diritto non gli spettava solo sulla base delle decisioni della volontà paterna formulate nel testamento di Corrado IV, ma anche secondo il principio della genealogia. Questo diritto gli veniva infatti da lontano, poiché i suoi antenati avevano conquistato il *Regnum* in sanguinose battaglie, lo avevano difeso in modo glorioso e se ne erano presi cura per molto tempo dandogli gloria e onore.³⁵ Le sue pretese erano fondate pertanto sulla sua appartenenza dinastica e sulla legittimità di una lunga tradizione di governo da parte dei suoi avi, che egli nella sua persona avrebbe continuato, contribuendo a promuovere la *alta potentia nostrae domus*.³⁶ A Corradino apparteneva il diritto di successione che il pontefice con un atto illecito, ossia un atto di fraudolenta *translatio* di potere, gli aveva sottratto affidandolo a Carlo di Angiò. Nell'ottica di Pietro da Prezza, con il sostegno di alcune fazioni ghibelline italiane, Corradino era ora pronto a rivendicare il proprio diritto dinastico e a riconquistare l'eredità paterna. Questa sua spedizione era pertanto giustificabile e necessaria al fine di preservare l'onore della sua prosapia.³⁷

Il secondo testo è probabilmente un annuncio elettorale fittizio, che Kloos colloca al periodo della candidatura del 1266/1267, nel quale Pietro formulava il discorso che i principi elettori avrebbero pronunciato dopo

33 KLOOS, Petrus de Prece (vedi nota 31), p. 98, c. 10.

34 Per l'analisi della *Protestatio* rimando a ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 218–219. La cosiddetta *Protestatio Corradini* è edita da L. A. MURATORI, *Mediolani 1727 (Rerum Italicarum Scriptores 10)*, coll. 824–828.

35 *IBID.*, coll. 824 sg.: “hereditarium regnum nostrum, quoque dudum antiquitus progenitores nostri propriis aspersum sanguinibus cum mille quaesierunt laboribus, quaesitum possederunt diutius, et possessum variis decoravere ornatibus, et diversis decoribus ornaverunt”; cfr. ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 218 sg.

36 MURATORI, *Protestatio Corradini* (vedi nota 34), col. 827: “ut magnificum genus nostrum, quod iam longis et antiquis temporibus imperavit, nostra non degeneret in persona, et injuria taliter ipsum pessumdari non contingat, sed alta potentia nostrae domus, si annuerit, nostris temporibus reveletur”.

37 ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 218 sg.

l'elevazione di Corradino a re dei romani.³⁸ Nello scritto ancora una volta il tema della genealogia si impone come decisivo per fondare l'intera argomentazione. Basandosi sul principio della *translatio*, ai principi elettori tedeschi da tempo ormai immemorabile era stato conferito dalla Chiesa, dal senato e dal popolo di Roma il potere di decidere sulle sorti dell'Impero. A costoro spettava pertanto la responsabilità di scelta di un candidato che "attraverso i gradini di questa scala, sarebbe giunto alla scoscesa altezza dell'Impero".³⁹ Un'idea simile era stata enunciata nel protocollo dell'elezione di Corrado IV nel 1237, quando i principi elettori avevano acconsentito a riconoscere Corrado IV come successore di Federico II alla dignità imperiale.⁴⁰ In quella occasione essi avevano affermato di essere *patres et imperii lumina*, a cui sulla base della *translatio imperii* era spettato il diritto, un tempo del senato romano, di nominare l'imperatore, dopo che l'Impero era passato attraverso i secoli da Troia a Roma e poi a Costantinopoli per giungere infine in territorio teutonico.⁴¹ In tal modo anche l'idoneità di Corrado IV era stata messa in riferimento diretto con la tradizione dei suoi illustri antenati,⁴² un motivo questo che era stato al centro anche del cosiddetto Manifesto di Manfredi, datato 24 maggio 1265. In esso l'autore non solo proclamava Manfredi *rex Siciliae*, ma addirittura lo collocava come erede di Federico II alla dignità imperiale e affermava che egli era *os de osse, caro de carne antiquissime cesaree monarchie*, che apparteneva cioè ad una prosapia di imperatori antichi (*ex antiquorum imperatorum nostra prosapia*). Proprio l'appartenenza a questo *antiquissimo sanguine cesaris christiani* gli forniva una indiscutibile idoneità a *reformare* anche l'Impero.⁴³

38 Per l'analisi di questo documento rimando a ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 219 sg.; cfr. anche KLOOS, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), pp. 94–98, doc. 1, sulla datazione del testo, pp. 99 sg.

39 KLOOS, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), p. 96: "nos ... ipsius imperii principes, quibus ab olim antiquitus eodem, sicut narratum est, in: Theutoniam transplantato legitime data fuit auctoritas et potestas longis temporibus iam prescripta eligendi ac eciam erigendi reges et dominos ad arduum imperii solium per huius scale gradarium ascensuros"; cfr. anche *IBID.*, pp. 102–104, doc. 2, qui p. 103.

40 *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (1198–1272)*, ed. L. WEILAND, MGH Const. 2, Hannoverae 1896, pp. 439–441, doc. 329. Per gli argomenti della cancelleria di Corrado IV, si veda anche ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 211–214, qui 211 sg.

41 *Constitutiones et acta publica*, ed. WEILAND (vedi nota 40), p. 440.

42 *Ibid.*, p. 441.

43 *Ibid.*, pp. 558–565, doc. 424; ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 214–217. Benoît GRÉVIN sostiene che il Manifesto fu con buona probabilità da attribuire all'opera di Pietro da Prezza, cfr. *Le manifeste aux Romains et la culture rhétorique à la cour de Manfred. Une note historiographico-philologique*, in: *Mélanges de l'École française de Rome* 124 (2012), pp. 587–600. Sul Manifesto di Manfredi

Nello scritto composto per Corradino, Pietro sottolineava che, nonostante la sua giovane età, i suoi comportamenti e il suo agire lasciavano trasparire la maturità di un adulto. Nella saggezza delle sue parole e delle sue azioni si potevano leggere i 'frutti dell'età', piuttosto che i 'fiori della giovinezza'. Si trattava probabilmente qui di una diretta risposta ad una delle critiche più forti avanzate dai pontefici, quella cioè della sua non idoneità a causa della sua età troppo giovane.⁴⁴ L'appartenenza di Corradino ad una antica stirpe di Cesari fungeva, per Pietro da Prezza, da principio giustificativo per fondare la scelta dei suoi elettori. Le virtù dei suoi antenati si sarebbero così sommate alle sue qualità personali. Il richiamo alla appartenenza dinastica e pertanto alla continuità del sangue serviva qui da garanzia: come già avevano fatto i suoi avi, anche Corradino non avrebbe esitato a investire immense ricchezze e a sacrificare persino la sua stessa vita per ampliare l'onore, la potenza, la dignità dell'Impero e per conservare la prosperità per i suoi sudditi.⁴⁵

La difesa dell'*honor* e della grandezza, questa volta dell'Impero, erano pertanto per Pietro il motivo che avrebbe reso credibile e sostenibile la scelta dei principi elettori. L'unione dei 'prerequisiti dinastici', ossia delle virtù ereditate dagli avi, insieme alle doti personali di Corradino permettevano all'autore di affermare la sua superiorità al punto tale che non sarebbe stato possibile trovare nessuno più idoneo (*ydoneus*) e più capace (*aptus*) di lui a dirigere il potere imperiale.⁴⁶ Il principio genealogico, ossia la sua derivazione e la sua

- si vedano anche C. FRIEDL, *Herrschaftskonzeption bei König Manfred. Staufisches Ideal und Scheitern der realpolitischen Ansätze*, in: D. ENGELS/L. GEIS/M. KLEU (a cura di), *Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, Stuttgart 2010, pp. 325–336, qui in particolare pp. 332 sg. e PISPISA, *Il Manifesto di Manfredi ai Romani*, in: R. CASTANO/F. LAELLA/T. SORRENTI (a cura di), *Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del convegno internazionale* (Messina, 24–26 maggio 2007), Roma 2007, pp. 529–539 e A. FRUGONI, *Scritti su Manfredi*, Roma 2006 (Nuovi studi storici 72), pp. 43–82.
- 44 Questo argomento è utilizzato dal pontefice Alessandro IV nella sua lettera indirizzata al arcivescovo di Magonza il 28 luglio 1256; cfr. più oltre in corrispondenza della nota 56.
- 45 KLOOS, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), pp. 97 sg: "illustrissimum de cesarea stirpe germen ab augustorum sanguine longo legitime derivatum, qui nec thesaurus immensus expendere nec personas exponere dubitarunt, ut ibidem imperium honore, potencia, dignitatibus et dicionibus ampliarent, fidelibus subditis statum prosperum statuentes". In diverse lettere Corradino e la sua cancelleria avevano imitato gli imperatori svevi anche nella prassi politica, si veda BECKER, *Kaisertum* (vedi nota 22), p. 60 e nota 48, p. 284.
- 46 Kloos, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), p. 98: "Quapropter antiquis eorum meritis in novum sui subsidium suscitatis et eiusdem condicionibus propriis prudenter undique circumspectis, quia nemo maior aut melior nec eciam eque bonus, sic ydoneus nec sic aptus ad regendas habenas imperii potuit inveniri, concordibus cordibus et coniunctis

appartenenza ad una dinastia imperiale, costituiva pertanto uno dei presupposti principali della sua idoneità. Per questo motivo, seguendo l'argomentazione dello scritto, i principi elettori sarebbero stati unanimi nel prestargli il giuramento di fedeltà, riconoscendogli i diritti, ma anche affidandogli i doveri connessi con il ruolo di re dei romani e di futuro imperatore. L'autore enunciava poi chiaramente le funzioni che spettavano a questa dignità: il diritto di giudicare e di condannare (*merum imperium*), la libertà di decidere in materia legislativa (*arbitrium liberum solutum legibus*) e il potere della spada (*gladii potestatem*) per punire i malfattori e proteggere i giusti. Nell'esercizio di quest'ultima funzione, quella derivata dal potere di spada, egli sarebbe stato chiamato a distruggere e a ricostruire in nome di Dio, a combattere i ribelli e a proteggere i più deboli dalle usurpazioni dei potenti. Nel contesto dell'esercizio della giustizia Pietro chiariva anche che spettava al sovrano l'attribuzione delle pene e che questa forma di giustizia punitiva era lo strumento che avrebbe permesso di spegnere l'audacia dei trasgressori. Si tratta qui di una riflessione sul significato del potere di esercizio della giustizia affidato ai sovrani e sul suo ruolo per il mantenimento di un ordine nella società.⁴⁷ Solo in un simile governo sarebbe stato possibile ripristinare i tempi felici e la prosperità dell'età dell'oro.⁴⁸

In entrambi i testi riecheggia come elemento di legittimità delle aspirazioni sveve anche il motivo dell'*honor* della dinastia, che Corradino avrebbe saputo non solo difendere, ma anche riportare alla grandezza del passato sia

ad idem votis et consensibus singulorum, eundem in Romanorum regem, promovendum in imperatorem dominum nostrum eligimus”.

47 Ibid., p. 98. L'idea che il compito del principe nell'esercizio della giustizia consista in un miglioramento della società rende implicita la convinzione che gli uomini che sbagliano debbano essere corretti e che questo rientri nelle competenze e nei doveri del sovrano. Tuttavia nel testo non è chiaro se con la correzione dei trasgressori fosse da intendersi la pena capitale, come era enunciato nel prologo delle Costituzioni di Melfi, oppure forme diverse di punizione, fossero queste fisiche o pecuniarie. Il principio della “finalità emendativa della pena” si trova invece formulato in modo molto chiaro nella *Historia de rebus gestis Friderici II Imperatoris ejusque filiorum*, dove a proposito della giustizia esercitata da parte di Manfredi si dice: “princeps enim, qui non ad desolationem sed ad correctionem et regimen populi natus erat, hoc agebat in penis delinquentium, ne essent quos peccare <non> peniteret, vel, si peccantibus vitam adimeret, quid emendaret correctio non haberet: in plectendo quidem et cognoscendo hec erat eius intentio, ut vita hominum corrigeretur, non ut per penam penitus tolleretur”; cfr. F. DELLE DONNE, Gli usi e i riusi della storia. Funzioni, struttura, parti, fasi compositive e datazione dell'*Historia* del cosiddetto Iamsilla, in: *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo* 113 (2011), pp. 31-122, qui pp. 55 sg.

48 KLOOS, Petrus de Prece (vedi nota 31), p. 98.

nell'Impero sia nel Regno di Sicilia. Si trattava di un argomento che, come ha recentemente sottolineato Fulvio Delle Donne, era parte fondante della propaganda e delle strategie di legittimazione sia nella pubblicistica filopapale, in particolare nelle argomentazioni di Saba Malaspina, sia nella trattatistica angioina, si pensi qui alla *Descriptio victoriae Beneventi*, e che faceva riferimento agli ideali del mondo cavalleresco e cortese.⁴⁹

Un terzo testo, che ha il carattere di uno *speculum principis*, è dedicato a Corradino ed è attribuito anch'esso alla penna di Pietro di Prezza. Si tratta di una serie di istruzioni destinate a delineare i principi generali della pratica di governo. In esse traspare l'idea dei circoli di corte di come dovesse essere un sovrano idoneo, di quali caratteristiche egli dovesse possedere e di quali fossero i suoi compiti.⁵⁰ Nella vita di un principe le virtù certamente costituivano la dimensione più importante della sua idoneità. Era compito del principe amarle e coltivarle, fuggendo i vizi. Fra le virtù, la principale era sicuramente la *sapientia*, attraverso la quale lo spirito era illuminato, fornendo al principe una migliore e più salda capacità di giudizio. Ma il principe non era il solo a cui fosse richiesto l'esercizio delle virtù; anche la sua corte avrebbe dovuto comportarsi in modo virtuoso e mostrare l'onestà, la generosità, la *curialitas*, il coraggio e la *morum elegantia*.⁵¹

Dopo questa breve presentazione delle virtù considerate come necessarie a corte, il testo si concentra sulle questioni di politica interna, fornisce brevi istruzioni sugli organi amministrativi nonché sulla necessità di mantenere un esercito e di possedere un ragionevole ordinamento finanziario. Fra queste disposizioni emerge soprattutto la necessità di un sistema di giustizia equo.⁵² Proprio come già anche nella parte dedicata a Federico II e a suo figlio Manfredi nella *Historia de rebus gestis Friderici II Imperatoris ejusque filiorum*, un testo scritto nell'ambiente della cancelleria di Manfredi, era ribadita la convinzione che ogni sistema giudiziario avrebbe dovuto essere fondato sulla misericordia ed accanto ad essa su un uso moderato della *pietas*.⁵³ Nell'esercitare la *iustitia*,

49 F. DELLE DONNE, Le armi, l'onore e la propaganda: Il mancato duello tra Carlo d'Angiò e Pietro d'Aragona, in: Studi Storici 44 (2003), pp. 95–109, in particolare pp. 105 sg.; cfr. anche ANDREAS UNGARUS, *Descriptio victoriae Beneventi*, ed. F. DELLE DONNE, Roma 2014 (Fonti per la Storia dell'Italia Medievale. Antiquitates 41).

50 Per l'analisi di questo testo rimando a ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), p. 227. Il testo è trascritto in KLOOS, *Petrus de Prece* (vedi nota 31), pp. 105–107, doc. 5.

51 Ibid., pp. 105 sg.

52 Ibid., p. 106.

53 Cfr. DELLE DONNE, *Gli usi e i riusi* (vedi nota 47), p. 110 e ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 128–131.

il principe avrebbe dovuto tenere sempre presente la protezione dei poveri, dei deboli, degli umili e degli impotenti. Il testo dedicato a Corradino procede poi con una prospettiva sia interna sia esterna, promuovendo la necessità della difesa e del mantenimento della pace.⁵⁴ Nella sua struttura complessiva questo testo ricorda in modo sorprendente i doveri del futuro sovrano enunciati nel manifesto elettorale dei principi elettori.

Questi componimenti, redatti nell'ambiente cancelleresco di Corradino da un esperto conoscitore della tradizione sveva e delle sue strategie argomentative, miravano a mettere in luce le qualità e le abilità richieste ad un sovrano. Attingendo dai tradizionali canoni delle virtù cristiane e cortesi, questi testi dimostravano tuttavia come l'idoneità a regnare si fondasse non solo sulle capacità e sulle qualità individuali del pretendente al trono, ma anche sulla sua origine genealogico-dinastica. La componente genealogica era pertanto, considerata in linea con la mentalità medievale, una parte della idoneità e come tale un requisito necessario per ottenere il consenso.

La feroce critica antisveva e la 'decostruzione' dell'idoneità

La morte dell'imperatore Federico II il 13 dicembre 1250 aveva rappresentato un momento di grande cesura non solo per la vita politica dell'Impero e del *Regnum Siciliae*, ma in particolare anche per la Chiesa: in diverse circolari, il pontefice Innocenzo IV annunciò l'inizio di una nuova era. Come i suoi successori, egli perseguì una propaganda decisamente antisveva volta a negare l'idoneità e la legittimità dei discendenti dell'imperatore su entrambi i fronti: l'Impero e il Regno di Sicilia. La nostra attenzione sarà qui posta in un primo momento ad analizzare le strategie narrative e le argomentazioni utilizzate dalla cancelleria papale per negare a Corradino l'idoneità nei confronti dei suoi diritti di eredità. In un secondo momento verrà presa in considerazione la pubblicistica vicina agli ambienti curiali, ed in particolare l'opera di Saba Malaspina.

a) I toni invettivi delle lettere pontificie

Come abbiamo sottolineato in precedenza dopo la morte di Corrado IV nel 1254 e quella di re Guglielmo d'Olanda nel gennaio 1256, il partito filossevo aveva proposto la candidatura dell'ultimo legittimo discendente della dinastia sveva, il giovane Corradino, sia alla successione nel *Regnum Siciliae*,

⁵⁴ KLOOS, Petrus de Prece (vedi nota 31), p. 106.

sia alla dignità imperiale. Il pontefice Alessandro IV pose in modo chiaro il proprio veto al progetto imperiale.⁵⁵ Il 28 luglio 1256 Alessandro IV indirizzava all'arcivescovo di Magonza, Werner von Eppstein, una lettera con la quale minacciava gli elettori con la pena della scomunica, qualora essi avessero acconsentito a dare il loro sostegno all'iniziativa.⁵⁶ Una candidatura dell'ultimo Svevo era per Alessandro IV da escludere a priori, poiché il giovane era stato scomunicato.⁵⁷ Il pontefice coglieva l'occasione per ribadire all'arcivescovo e cancelliere dell'Impero che la scelta del re dei romani era una questione centrale e molto complessa (*altius et difficilium negotium*) e che pertanto essa avrebbe dovuto essere affrontata con la necessaria diligenza e cautela per evitare conseguenze negative.⁵⁸ Il futuro *advocatus ecclesiae* avrebbe dovuto essere scelto con saggezza e particolare discernimento, in modo che la Chiesa potesse contare su un difensore (*advocatus*) e un protettore (*difensor*), e non ritrovarsi invece un persecutore (*impugnator*) e un nemico (*offensor*). Vi era qui un richiamo implicito alle figurazioni e alle accuse che i pontefici avevano mosso a Federico II⁵⁹

55 Per l'analisi delle lettere papali inviate a Corradino e analizzate nelle pagine seguenti, rimando a ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 237–246.

56 Sul documento, si veda ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 237–241. Il documento è edito in *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 397–400, doc. 440.

57 *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, p. 399: “quatinus prefatum Conradum puerum nullatenus in regem eligas nec nomines neque consentias in eundem, ita quod excommunicatus existas, si contra mandatum nostrum facere vel venire presumpseris et eundem Conradum nominaveris vel elegeris aut in ipsum consenseris seu opem vel operam, consilium, auxilium vel favorem, ut eligatur, impenderis; et etiam si eius electionem non impediveris toto posse aut si forte ad ipsius electionem vel nominationem processeris, scias te prius excommunicatione ligatum. Aliis vero coelectoribus tuis, tam ecclesiasticis quam secularibus, auctoritate nostra firmiter inhi-beas, ne ipsum ad hoc nominent vel eligant nec in eum consentiant, promulgando eadem auctoritate in eos excommunicationis sententiam, si contra hanc tuam inhibitionem venire temptaverint, immo nostram, ita quod si eum nominare vel eligere aut in ipsum consentire presumpserint, noscant se prius excommunicationis vinculo innodatos, ut ex hoc ipso, si de predicto puero quicquam in hac parte attemptatum fuerit, sit prorsus vacuum, irritum et inane.”

58 *Ibid.*, vol. 3, p. 398: “Sane intelleximus, quod instat tempus electionis celebrande de rege, in imperatorem postmodum promovendo; super quo tanto propensior adhibenda est diligentia et cautela, quanto altius et difficilium est negotium, quod geritur in hac parte, quantoque res, si aliqua in ea interveniret negligentia seu improvidentia vel desidia, deteriore habere posset effectum et exitum noxiorem”.

59 Si tratta delle principali accuse per la condanna e la deposizione, cfr. *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 2, pp. 88–94, doc. 124, qui pp. 90–93. Si veda anche H. HOUBEN, *Kaiser Friedrich II.: (1194–1250). Herrscher, Mensch und Mythos*, Stuttgart 2009 (Urban-Taschenbücher 618), pp. 186–195.

e che il francescano Niccolò da Calvi⁶⁰ aveva riassunto molto bene nella *Vita* di Innocenzo IV, da lui composta dopo la morte del papa: [...] *ex imperatore tyrampnus, ex protectore impugnator, ex defensore factus est ecclesie persecutor*.⁶¹ Si trattava della inversione dell'ideale di un *christianissimus imperator*, codificato sin dai tempi del Tardo-antico per distinguere il ruolo dei primi imperatori cristiani.⁶²

60 Nicolò da Calvi nacque nel primo quarto del secolo XIII in Umbria. Entrato nell'ordine francescano fu attivo nel convento di Narni. Durante il cardinalato di Sinibaldo Fieschi divenne parte della *familia* cardinalizia. Dopo l'elezione di Sinibaldo a pontefice, con il nome di Innocenzo IV, rimase al suo seguito e divenne suo cappellano e confessore. Nel 1250 fu eletto vescovo di Assisi, dove egli rimase sino al 1273. Dopo la morte di Innocenzo IV ne compose la *Vita*; cfr. P. VOGEL, *Nikolaus von Calvi und seine Lebensbeschreibung des Papstes Innozenz IV.*, Münster 1939 (*Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung* 72); A. PARAVICINI BAGLIANI, *Le biografie papali duecentesche e il senso della storia*, in: *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1150-1350)*. XIV convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, pp. 155-173, qui p. 162-173; N. D'ACUNTO, *La cattedra scomoda. Niccolò da Calvi, frate Minore e vescovo di Assisi (1250-1273)*, in: *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*, Caselle di Sommacampagna (VR) 2000 (*Quaderni di storia religiosa* 7), pp. 189-216; ID., *Il primo vescovo francescano: Niccolò da Calvi (1250-1273)*, in: ID. (A CURA DI), *Assisi nel Medioevo. Studi di storia ecclesiastica e civile*, Assisi 2002 (*Quaderni dell'Accademia properziana del Subasio* 8), pp. 207-235.

61 La *Vita Innocentii IV scripta a fratre Nicolao de Carbio* si trova in una nuova trascrizione in A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990 (*Testi e ricerche di storia religiosa*, n. s. 4), pp. 259-293, qui p. 259, c. 1: "ab Honorio papa tertio in arcem imperiali magnificentie sublimatus, ut tamquam christianissimus imperator sacrosanctam Romanam ecclesiam, multiplici persecutione ac tyrampnide Octonis imperatoris predecessoris ipsius ea tempestate graviter molestatam, tanto defensaret fidelius, quanto per eam extiterat graciosus exaltatus, imperiali derogans maiestati et tue promotionis ingratus, ex imperatore tyrampnus, ex protectore impugnator, ex defensore factus est ecclesie persecutor. Quippe in eam, quam toto conamine tueri debuerat, toto exorsus est malignitatis spiritu debac(c)hari".

62 Il termine *christianissimus imperator* trova la sua origine in Eusebio e fu applicato all'imperatore Costantino per designare la coincidenza nella sua persona del ruolo di *propagator imperii* e di *propagator ecclesiae*. Ambrogio ne ampliò il concetto aggiungendo per gli imperatori anche la virtù della *pietas*. Teodosio, rifacendosi all'esempio del re d'Israele Davide, plasmò l'ideale di un re cristiano unendo la dimensione del *restitutor ecclesiae* quella del *vindex fidei*, a cui si aggiungeva poi anche la funzione del *praedicator Christi*; cfr. H. BELLEN, *Christianissimus Imperator. Zur Christianisierung der römischen Kaiserideologie von Constantin bis Theodosius*, in: R. GÜNTHER/S. R. REBENICH (a cura di), *E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften. Heinrich Chantraine zum 65. Geburtstag*, Paderborn 1994 (*Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums* 1,8), pp. 3-19 und K. GROSS-ALBENHAUSEN, *Imperator christianissimus. Der christliche Kaiser bei Ambrosius und Johannes Chrysostomus*, Frankfurt a. M. 1999

Alessandro IV chiese pertanto all'arcivescovo e ai principi elettori di scegliere con l'aiuto di Dio un candidato fedele (*fidelis*) e devoto (*devotus*), che provenisse da una famiglia vicina al papato e alla Chiesa e che fosse stato considerato dagli elettori idoneo (*idoneus*) e capace (*sufficiens*) ad assumere un simile onore, quello di guidare l'Impero.⁶³ Insieme ad altre qualità che da sempre connotavano l'idoneità di un sovrano, il richiamo all'appartenenza dinastica ad un casato fedele al papato era qui legato in modo inscindibile ad una comprovata fedeltà personale nei confronti della Chiesa romana.

Con queste affermazioni il pontefice aveva sintetizzato i prerequisiti che la Chiesa considerava come irrinunciabili, per poter discernere e stabilire l'idoneità alla dignità imperiale e che Innocenzo III aveva chiaramente espresso nella lettera enciclica *Deliberatio super facto imperii de tribus electis*,⁶⁴ redatta nel 1200/1201, e nella Decretale *Venerabilem*,⁶⁵ composta il 26 marzo 1202. In questi due testi, dopo la morte dell'imperatore Enrico VI, il pontefice si era intromesso nel conflitto per l'elezione alla dignità imperiale scoppiato fra Filippo di Svevia e di Ottone IV di Brunswick.⁶⁶

(Frankfurter althistorische Beiträge 3). Su questa dimensione del *rex* o di un *imperator christianissimus* come elemento di idoneità, cfr. M. Z. ISENRING, *Fürstenethik in den Schreiben der Päpste von Gregor VII. bis Coelestin III. (1073–1198)*, Bern 1970, pp. 60–62. Per l'utilizzo di questo termine da parte di Alessandro III come elemento per qualificare Luigi VII e la sua idoneità rispetto a Federico I, cfr. G. B. LADNER, *The Concepts of ecclesia and christianitas and their Relation to the Idea of Papal plenitudo potestatis from Gregory VII to Boniface VIII*, in: ID. (a cura di), *Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art*, Roma 1983 (Storia e Letteratura. Studi e testi 156), pp. 487–515, qui pp. 500 sg.

63 *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, p. 398: "Quare undique summe cogitationis perferenda est acies et circumquaque districta explorandum indagine, ut talis cooperante Domino repperiatur et eligatur, qui fidelis et devotus existat et de prosapia processerit devotorum ac idoneus et sufficiens merito reputetur ad optinendum tanti honoris culmen et imperii regimen exercendum".

64 *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, ed. F. KEMPF, Roma 1947 (*Miscellanea Historiae Pontificiae* 12. *Collectionis* 21), pp. 74–91, doc. 29. Sulla *Deliberatio super facto imperii de tribus electis* e la sua importanza nella definizione dei criteri per la scelta dei candidati alla dignità imperiale e la loro idoneità, cfr. B. CASTORPH, *Die Ausbildung des römischen Königswahlrechtes. Studien zur Wirkungsgeschichte des Dekretale Venerabilem*, Göttingen-Frankfurt a. M.-Zürich 1978, p. 52, nota 86.

65 *Regestum Innocentii III*, ed. KEMPF (vedi nota 64), pp. 166–175, doc. 62.

66 ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 199–207. Un comportamento devoto e fedele alla Chiesa non solo era stato il presupposto per la scelta di Ottone IV, ma aveva costituito il fondamento della idoneità anche per Federico II, come testimonia anche la sua solenne promessa al pontefice Onorio III, nella quale lo svevo che aveva giurato di comportarsi "tamquam devotus filius et catholicus princeps" (J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, 6

Su questa base era stato possibile ad Alessandro IV dimostrare con chiarezza l'incapacità dell'ultimo Svevo ad assumere il controllo dell'Impero. La logica genealogica era posta in primo piano: la tirannia di Federico II, così come quella dei suoi antenati e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi, aveva superato quella di molti altri che per mezzo dell'ingiustizia e della violenza avevano recato danno alla Chiesa. Gli Svevi "con l'arco della loro rabbia e la spada della loro ferocia" avevano mirato al completo annientamento della Chiesa. L'avevano fatta soffrire con continui flagelli, le avevano inflitto gravi ferite e l'avevano colpita nel profondo con la loro persecuzione. Ma il pontefice affermava che "in questa stirpe, come avviene attraverso l'eredità della carne, anche la malizia veniva trasmessa ai figli attraverso il sangue. Per questo motivo anche la prole avrebbe seguito l'esempio dei propri genitori imitandone le opere".⁶⁷ La perfidia di Federico II era pertanto ereditaria. Proprio come "il basilisco (*regulus*) deriva dal serpente (*coluber*), un albero malato porta frutti ancora peggiori e un cattivo inizio non promette mai un buon completamento",⁶⁸ servendosi di queste metafore provenienti dal mondo floreale e animale, la cancelleria pontificia affermava che gli atti orribili e perniciosi compiuti dagli Svevi preannunziavano l'ingiustizia, la devianza e l'incapacità di Corradino.

L'utilizzo del termine *regulus* fungeva da collegamento per esporre la seconda motivazione con la quale il pontefice intendeva negare l'idoneità di

tomi in 11 voll., Parisiis 1852-1860, qui vol. 1/1, pp. 272 sg.) e di essere "defensor e advocatus" della Chiesa romana. T. KÖLZER, Ein mühevoller Beginn: Friedrich II. 1198-1212, in: ID. et al. (a cura di), De litteris, manuscriptis, inscriptionibus ... Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch, Wien-Köln-Weimar 2007, pp. 605-616 e Friderici II. Constitutiones, in: Constitutiones et acta publica, ed. WEILAND (vedi nota 41), pp. 77-79; ANDENNA, Cesarea oder viperea stirps (vedi nota 8), p. 191.

67 Epistolae saeculi XIII, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, p. 398: "Qualiter autem quondam Fr. olim Romanorum imperator et sui progenitores et posterì erga matrem ecclesiam se gesserint, et qualem ei retributionem de beneficiis ab ipsa perceptis impenderint, patens est et cognitum toti orbi, quoniam hii, aliorum persecutorum excedentes tyrannidem, gravioribus eam affecerunt iniuriis et oppressionibus durioribus affligerunt, et velud in cedem et exterminium eius tendentes, furoris arcum et feritatis gladium acuentes, diris illam ubilibet tribulavere flagellis et usque ad interiora profundis illatis vulneribus sauciarunt. Nam in hoc pravo genere patrum in filios cum sanguine derivata malitia, sicut carnis propagatione, sic imitatione operum nati genitoribus successerunt".

68 Ibid.: "Ex quo liquido perpendi potest et conici, si ex ipso aliquae posteritatis reliquae remanserunt, quid sperandum sit in futurum de illis, quid in posterum expectandum; vita namque ac gesta predecessorum perversa iniquitatem prenuntiant successoris, nec a horribilis et scelesti illorum memoria quicquam boni de ipsorum posteritate credere vel sperare permittit; de colubro quidem egreditur regulus et arbor mala noxios fructus profert pravumque principium nunquam bonum pollicetur effectum".

Corradino ed escluderlo dalla candidatura. In latino il termine *regulus*, oltre a significare basilisco poteva essere inteso anche con il significato di ‘piccolo re’, declinato però con una connotazione marcatamente dispregiativa. Questo elemento lessicale introduceva pertanto l’argomentazione del pontefice: il giovane Svevo era inadatto (*inabilis*) e non eleggibile (*inelegibilis*) a causa della sua minorità. La mancanza di maturità intellettuale aveva come conseguenza diretta anche l’insufficienza di una adeguata capacità di discernimento. Il pontefice proseguiva poi nella sua esposizione affermando che, se i principi elettori, ignorando queste evidenti prove di inadeguatezza, si fossero accordati all’unanimità su di lui, tale scelta non avrebbe mai ottenuto il suo consenso. Come chi non sa controllare se stesso non può prendersi adeguatamente cura del benessere degli altri, anche colui che è soggetto alla custodia e alla tutela di altre persone a causa delle sue evidenti mancanze non avrebbe potuto essere nominato né re né rettore del grande Impero germanico, ossia non avrebbe potuto assumersi la responsabilità del governo di un intero popolo.⁶⁹ Anche in questo caso il papa si era ispirato ad una delle motivazioni utilizzate un tempo già da Innocenzo III nella *Deliberatio* per negare l’idoneità del piccolo Federico II alla successione alla dignità imperiale dopo la morte del padre Enrico VI. Il pontefice aveva chiaramente affermato in quella occasione che un bambino di due anni non era adatto alla guida dell’Impero o a una qualsiasi carica politica, poiché non avrebbe potuto assumersi la piena responsabilità di questa funzione.⁷⁰ Come un tempo il piccolo Federico, ora anche il giovane Corradino era pertanto da considerare inadatto (*ineptus*) e inutile

69 Ibid.: “maxime cum propter infantiam nimiumque defectum etati sit ad ista prorsus inhabilis ac intellegibilis penitus puer iste; nec ius, quod ex electione provenire vel consurgere consuevit, sibi posset competere nec in sua cadere vel retineri persona, cum propter puerilem etatem, que discretionem caret et legitimum consensum vel dissensum non habet, efficaciam vel vigorem. Et ex eo etiam idem puer in regem eligi vel nominari non debet, quia cum per electionem huiusmodi de advocato vel defensore idoneo debeat ecclesie provideri et ipse puer sit omnimodo ineptus et inutilis ad talis defensionis officium seu ministerium exequendum, oporteret eandem ecclesiam, si contingeret eligi dictum puerum, manere diutius non absque gravibus forte dispendiis defensionis commodo destitutam. Nec per hoc etiam consuleretur amplo et spatioso regno Theotonie de rege vel rectore condigno, cum male possit alios regere, qui non novit gubernare se ipsum, nec bene vel digne aliorum gubernaculo preesse valeat, qui regimine ducitur alieno et cui propter tot patentes defectus necessaria est alterius custodia et tutela; propter quod regnum ipsum longo tempore non sine multo discrimine sub oportuni regiminis expectatione langueret”.

70 Regestum Innocentii III, ed. KEMPF (vedi nota 64), p. 78, doc. 29: “Elegerunt enim personam non idoneam nec non solum imperio, sed nec alicui officio congruentem, puerum videlicet vix duorum annorum, et nondum sacri baptismatis unda renatus”, cfr. ANDENNA, Cesarea oder viperea stirps (vedi nota 8), p. 202.

(*inutilis*) per adempiere al compito (*ministerium*) richiesto da una simile carica (*officium*). Fra le critiche mosse da Alessandro IV l'argomento della minorità era sicuramente il più difficile da decostruire, non solo perché la minorità di Federico II aveva costituito già un antecedente, ma anche poiché tale accusa si fondava su consolidate prassi regolate dal diritto canonico. Nell'elenco dei criteri che erano stati indicati ad esempio per la regolamentazione delle elezioni episcopali, accanto ad una buona istruzione, alla capacità di mantenere comportamenti confacenti ed essere nato da un matrimonio legittimo, vi era anche la prescrizione che il candidato avrebbe dovuto possedere un'età convenevole.⁷¹ La giovane età di Corradino era pertanto un elemento critico, la cui portata non solo risultava evidente ai destinatari e condivisibile sulla base di un'esperienza comune, ma trovava anche il suo fondamento nella sfera del diritto. In parte influenzati dalle minacce del pontefice, i principi elettori non solo non sostennero la candidatura di Corradino, ma non riuscirono neppure a raggiungere un accordo. Come conseguenza nel 1257 si giunse, come abbiamo già accennato sopra, alla doppia elezione di Riccardo di Cornovaglia e di Alfonso X di Castiglia.⁷²

Come abbiamo già anticipato in precedenza, nel 1262 furono ripresi i negoziati per una nuova elezione. Nel frattempo il pontefice Alessandro IV era morto e al suo posto era stato eletto Urbano IV. Il nuovo papa, concordando con la linea antisveva avviata dai suoi predecessori, cercò ancora una volta di impedire ai principi tedeschi di schierarsi dalla parte del giovane Corradino. In tre lettere datate nel giugno 1262 il pontefice si rivolse a Ottocaro II,⁷³ re di Boemia, all'arcivescovo di Magonza, Werner von Eppstein,⁷⁴ e al vescovo di Costanza, Eberhard II von Waldburg.⁷⁵ Il papa ripeté con maggiore enfasi gli argomenti già enunciati dal suo predecessore contro l'idoneità di

71 CASTORPH, *Die Ausbildung des römischen Königswahlrechts* (vedi nota 64), p. 52, nota 86. Per le elezioni episcopali J. PELTZER, *Canon Law, Careers, and Conquest. Episcopal Elections in Normandy and Greater Anjou, c. 1140 – c. 1230*, Cambridge 2008 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 4/71), per il sacerdozio, cfr. anche P. ERDÖ, *I criteri di idoneità al sacerdozio nei primi secoli del medioevo*, in: *Bulletin of Medieval Canon Law* 35 (2018), pp. 1–40 e diversi contributi raccolti nella miscellanea N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS/G. BRUGNOTTO/S. PAOLINI (a cura di), *Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina*, Città del Vaticano 2018.

72 KAUFHOLD, *Die Könige des Interregnum* (vedi nota 4), pp. 315–339 e CASTORPH, *Die Ausbildung des römischen Königswahlrechts* (vedi nota 64), pp. 54–93.

73 *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 486–488, doc. 520.

74 *Ibid.*, vol. 3, pp. 488–490, doc. 521.

75 *Constitutiones et acta publica*, ed. WEILAND (vedi nota 40), vol. 2, pp. 520 sg., doc. 403.

Corradino a diventare re dei romani e ribadì la minaccia della scomunica nel caso in cui gli elettori avessero osato portare a compimento il progetto di elezione dello Svevo.⁷⁶ Tutte e tre le missive contenevano le stesse argomentazioni e si rifacevano quasi letteralmente al testo di Alessandro IV composto per l'arcivescovo di Magonza. La lettera destinata al vescovo Eberhard II di Costanza mostrava però toni ancora più duri, poiché in quegli anni Corradino aveva recuperato il controllo dei territori svevi e il vescovo aveva in parte accettato di assumere, insieme a Ludovico di Wittelsbach, la tutela del giovane Svevo e si era attivamente impegnato in una campagna per promuovere la sua elezione. A lui il pontefice si rivolgeva non solo sconsigliandogli di sostenere il progetto della candidatura, ma proibendogli anche di consigliare, sostenere o favorire il giovane Svevo nei suoi piani di recupero e di sottomissione dei territori dell'Impero.⁷⁷ Come già Alessandro IV aveva affermato, il comportamento tirannico malevolo, le ripetute persecuzioni e le oppressioni che gli antenati degli Svevi avevano commesso contro la Chiesa si ripercuotevano ora su Corradino e divenivano il motivo portante per poterne negare l'idoneità. Al centro delle critiche era posto nuovamente il principio genealogico. Era ripetuto il tema dell'appartenenza al *genus pravum* degli Svevi, qui usato come strumento delegittimante, poiché attraverso il sangue la *malitia* degli avi era passata da una generazione all'altra.⁷⁸ Le azioni perverse dei predecessori

76 Nella lettera ad Ottocaro II il divieto di elezione era formulato in modo piuttosto chiaro: "C. puerum nullo umquam tempora in regem eligant nec nominent neque consentiant in eundem, ita quod excommunicati existant, si contra mandatum nostrum facere vel venire presumpserint et eundem Corradum nominaverint vel elegerint aut in ipsum consenserint seu opem vel operam, consilium, auxilium vel favorem, ut eligatur, impenderint, et etiam, si eius nominationem et electionem non impediverint toto posse, ut, si forte ad ipsius electionem vel nominationem aliquo tempore processerint, nossant se prius excommunicatione ligatos": *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 486-488, doc. 520; cfr. CASTORPH, *Die Ausbildung des römischen Königswahlrechts* (vedi nota 64), pp. 54-93.

77 *Constitutiones et acta publica*, ed. WEILAND (vedi nota 40), vol. 2, p. 521: "sub eadem quoque pena tibi auctoritate apostolica prohibemus, ne ipsi Conrado circa occupationem aliquarum terrarum ad Romanum imperium pertinencium consilio, auxilio vel favore quoquomodo assistere presumas, attentius provisurus, ne tibi do puero ipso contingat, quod ei, qui serpentem in sinu, ignem in gremio et murem in pera nutrit, contingere consuevit".

78 Cfr. *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 487 e 489, ma anche *Constitutiones et acta publica*, ed. WEILAND (VEDI NOTA 40), vol. 2, p. 520. In una lettera al re Giacomo I d'Aragona il 26 aprile 1262 il pontefice Urbano IV faceva cenno al tema della *malitia* e accusava Manfredi di aver ingannato il pontefice Innocenzo IV. Costui infatti nonostante Manfredi appartenesse una *viperea stirps* gli aveva affidato in buona fede la reggenza del Regno. L'atto di Manfredi di usurpazione del potere e la presa del governo del regno contro il volere del fratello e i diritti del nipote

preannunciano quelle dei loro successori e il loro orribile ricordo impediva di credere e di sperare che dalle generazioni future avrebbe potuto derivare qualcosa di migliore rispetto al passato.⁷⁹ La non idoneità della dinastia si ripercuoteva sulla sorte di ogni singolo discendente, negandone a sua volta l'idoneità personale. Si trattava dell'inversione dell'immagine legittimante di una antica prosapia di Cesari, ricorrente nelle lettere prodotte dalle cancellerie dei sovrani svevi e, come abbiamo visto, utilizzata anche da Pietro da Prezza per Corradino, in cui nel passaggio da una generazione all'altra, attraverso il sangue, le virtù erano passate da un membro all'altro della dinastia. Ancora una volta ribadiva il pontefice che i 'prerequisiti' dinastici di Corradino lo avrebbero condotto ad essere più che un avvocato della Chiesa, un suo accusatore, più che un suo difensore, un turbatore.⁸⁰

La durezza della reazione del pontefice nei confronti di Corradino va messa sicuramente in relazione con il progressivo inasprimento delle tensioni fra Urbano IV e un altro membro della dinastia sveva, Manfredi,⁸¹ che si era fatto incoronare re a Palermo il 10 agosto 1258, senza il consenso del pontefice, violando i diritti ereditari del nipote. Le argomentazioni utilizzate dal papa erano simili, ma nel caso di Manfredi i toni erano ancora più forti.⁸² Manfredi non si era limitato a progettare e il pontefice il 28 luglio 1263 in una lettera ad Enrico III d'Inghilterra denunciava la sua *aviditas et occupatrices manus*. Lo Svevo non solo si era appropriato indebitamente della corona del Regno, ma ora minacciava l'integrità dello stesso Stato Pontificio attraverso

erano stati considerati come un tradimento nei confronti della fiducia concessagli dal pontefice. Per questo motivo Urbano IV sconsigliava a Giacomo di proseguire le trattative dell'accordo matrimoniale fra la figlia di Manfredi e l'infante Pietro: *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 482-486, doc. 519.

79 *Constitutiones et acta publica*, ed. WEILAND (VEDI NOTA 40), vol. 2, p. 520: "Nam in hoc pravo genere patrum in filios cum sanguine derivata maliciam, sicut carnis propagacione, sic imitacione operum nati genitoribus successerunt. Ex quo liquide perpendi et conici potest, si ex ipso alique posteritatis reliquie remanserunt, quid sperandum sit in futurum de illis, quidve in posterum expectandum. Vita namque et gesta predecessorum perversa iniquitatem prenunciant successoris, nec horribilis eorum memoria quidquam boni de ipsorum posteritate credere vel sperare permittit".

80 *Ibid.*: "Et ideo de Conrado puero nato quondam Conradi dicti Friderici filii est preca- vendum omnino, ne ullo modo nec ullo unquam tempore ad Romani culmen imperii sublimetur, quia in ipso procul dubio pro advocato ipsius ecclesie impugnator et pro defensore assumetur offensore publicus et turbator."

81 PISPISA, *Il regno di Manfredi* (vedi nota 20), pp. 20-26, in particolare p. 23 e sulle relazioni fra Manfredi, Urbano IV e Clemente IV, pp. 286-293; ma anche K. HAMPE, *Urban IV. und Manfred (1261-1264)*, Heidelberg 1905 (*Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte* 11).

82 ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 237-246.

l'annessione di nuovi territori. Al centro della critica la lettera riproponeva il motivo genealogico della *malitia* derivata dagli antenati, già utilizzata anche contro Corradino.⁸³ In diversi altri documenti si ripetevano le accuse mosse a Manfredi e si ribadiva l'inettitudine a partire dal principio genealogico: Manfredi apparteneva ad una *viperea stirps*.⁸⁴ Nel corso dell'acutizzarsi del conflitto le figurazioni attraverso le quali Urbano IV avanzava le sue accuse contro lo Svevo assunsero toni sempre più forti, sino a giungere ad una dimensione apocalittica. Il governo di oppressione che egli esercitava sull'Italia meridionale fu paragonato al governo dei faraoni, che perseguitarono il popolo di Israele durante la prigionia in Egitto.⁸⁵ Egli era *filius de damnabili commixtione*,⁸⁶ *persecutor ecclesie*⁸⁷ e come tale gli era attribuita una dimensione diabolica *dux perfidiae, princeps tenebrarum e iniquitatis filius et perditionis alumnus*.⁸⁸

I motivi della origine di Manfredi da una prosapia corrotta, che lo rendeva non idoneo, erano da mettere in stretta relazione con le affermazioni antitetiche presenti nella corrispondenza papale dello stesso periodo e riferite a Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX.⁸⁹ In una lettera datata 3 maggio 1264 Urbano IV, dopo aver esposto tutti i motivi di condanna nei confronti dello Svevo, annunciava ai prelati del Regno la decisione di aver affidato al duca di Provenza la guida del Mezzogiorno e li esortava a impiegare per tre anni i proventi della decima papale per il buon esito del *negotium imperii*. Carlo era presentato come un candidato idoneo, capace (*strenuus*), zelante (*industrius*) e fedele (*fidelis*) alla Chiesa. Accanto alle qualità personali il papa lodava la sua appartenenza ad una prosapia di uomini, che erano stati fonte di benedizione e di gioia per la Chiesa. Fra costoro spiccava il fratello di Carlo, Ludovico di Francia, che il pontefice definiva *anchora spei nostre*.⁹⁰ A Carlo

83 Epistolae saeculi XIII, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 482–486, doc. 519, qui p. 484: “ac tamen idem iniquitatis filius, ut se de radice colubri regulum probaret egressum, non solum successor paterne malitiae set excessor, eiusque nepoti morte conficta regnum ipsum tamquam hereditatem propriam usurpavit”.

84 Ibid.

85 Ibid., vol. 3, pp. 533–537, doc. 553; cfr. anche WACHTEL, Die sizilische Thronkandidatur (vedi nota 18), pp. 98–178.

86 Epistolae saeculi XIII, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, p. 666, doc. 657.

87 Ibid. vol. 3, pp. 525–526, doc. 544 e p. 616, doc. 624.

88 Ibid., vol. 3, pp. 599–601, doc. 606.

89 ANDENNA, Cesarea oder viperea stirps (vedi nota 8), p. 243.

90 Epistolae saeculi XIII, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 586–589, doc. 594, qui p. 588: “ad dilectum filium nobilem virum Carolum Andegavie ac Provincie comitem, principem utique strenuum, industrium et fidelem ac de illa regia stirpe progenitum, de qua suscepit semper et suscipit eadem ecclesia filios benedictionis et

la Chiesa romana trasferiva ora il Regno, sperando nella sua liberazione, così come un tempo la Chiesa aveva trasferito l'Impero dai Greci al suo avo Carlo, il figlio di Pipino.⁹¹ Lo stesso giorno poi, scrivendo a Carlo, il pontefice ribadiva come elemento di grande elogio la sua appartenenza a una stirpe di *christianissimi progenitores*, che avevano venerato profondamente la Chiesa, ne avevano aumentato i diritti e avevano lottato per preservarli.⁹² Ancora una volta era l'argomento della genealogia a giocare un ruolo decisivo. Invertendo il tema della ereditarietà della malizia, utilizzata per condannare Corrado e Manfredi, il papa aveva affermato che attraverso la propagazione della carne anche i comportamenti esemplari e le opere pie passavano da un esponente all'altro della dinastia e fungevano da modello da imitare in difesa della Chiesa.⁹³

Dopo la morte di Manfredi nella battaglia di Benevento del 1266, alcuni principi elettori, sostenuti dagli esponenti del partito ghibellino italiano, cercarono nuovamente di far rivivere le rivendicazioni di Corradino al titolo imperiale e contemporaneamente anche alla corona siciliana.⁹⁴ Il nuovo pontefice Clemente IV reagì a questo duplice progetto, come già avevano fatto i suoi predecessori, minacciando con l'interdetto e la scomunica non solo i principi elettori dell'Impero, ma anche i seguaci di Corradino in Italia. Ancora una volta le lettere della cancelleria pontificia erano volte a dimostrare che l'ultima scintilla della dinastia degli Svevi non possedeva i requisiti di idoneità a gestire l'Impero.⁹⁵ Gli argomenti ricalcavano fedelmente le argomentazioni dei

gaudii, filios factis et fama pollentes, filios oportuni auxilii et favoris ... in ipso, immo potius in carissimo in Christo filio nostro Lud[ovico] illustri rege Francorum, cuius germanus existit, ac famosissimo et Christianissimo regno suo post Deum, quoad ipsius ecclesie ab inimicis eius qui in circuitu eius sunt liberationem, firmiter defiximus anchoram spei nostre”.

91 Ibid.: “quod si negotium predicti regni Sicilie in personam eiusdem Caroli divina favente clementia promoveri et regnum ipsum in eum transferri contigerit, illam eandem liberationem illamque consolationem in huiusmodi necessitatis articulo predicta per eum consequetur ecclesia, quam per clare memorie magnificum Carolum Pipini filium, eiusdem progenitore comitis, in cuius personam Romanum imperium ecclesia de Grecia transtulit in Germanos, eidem ecclesie legitur antiquis temporibus in necessitate simili provenisse”.

92 Ibid., vol. 3, pp. 586–589, doc. 594, in particolare p. 588 und pp. 589 sg., doc. 595; cfr. anche pp. 635–639, doc. 645, in particolare p. 636.

93 Ibid., vol. 3, pp. 589 sg., doc. 595, qui p. 590: “et ideo nequaquam nobis venit in dubium, quin tu, eis sicut carnis propagatione sic piorum operum imitatione succedens, velis et desideres iura et iurisdictiones ipsius ecclesie integra et illibata servari”.

94 Si veda ANDENNA, *Cesarea oder viperea stirps* (vedi nota 8), pp. 243–246.

95 *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 666–670, doc. 657, qui p. 666: “Sed misericors dominus ... domus ipsius Frederici ... adeo in radice arefecit et ramis, quod de illa unica sola scintilla remansit”.

suoi predecessori: la sua ascendenza genealogica, compresa la tendenza al male ereditata dai suoi antenati e la sua ancora troppo giovane età. Ad essi il papa aggiungeva un terzo motivo: quello di essersi appropriato impropriamente del titolo di re di Sicilia, usando il sigillo e comportandosi come se fosse stato un sovrano incoronato.⁹⁶

Nonostante i ripetuti avvertimenti della curia pontificia, Corradino partì per l'Italia nell'autunno del 1267. Il suo piano era stato sostenuto anche da alcuni rappresentanti ghibellini delle città italiane, che si erano uniti agli altri seguaci degli Svevi per progettare una spedizione che avrebbe portato Corradino fino a Roma, centro della dignità imperiale. A differenza delle precedenti discese a Roma da parte dei futuri imperatori, la spedizione di Corradino aveva tuttavia il carattere di un'impresa 'privata'.⁹⁷ Clemente IV cercò di ostacolare i piani di Corradino e si attivò in una campagna propagandistica contro lo Svevo, che ancora una volta fu gestita con l'invio di lettere dai toni fortemente invettivi. L'azione del giovane Svevo fu presentata da Clemente IV ai suoi destinatari come un attacco diretto al papato. Il 18 novembre 1267 il papa scomunicò Corradino a causa della sua temerarietà e della sua *malitia* e con lui ottennero la stessa punizione anche i suoi numerosi seguaci. Il papa nutriva la speranza che costoro, impauriti dalle conseguenze della scomunica, rinunciassero al loro progetto e si riavvicinassero alla Chiesa. Clemente IV spiegò che, in seguito alla deposizione di Federico II a Lione, Corradino non aveva alcun diritto da rivendicare sul *Regnum* e tanto meno sull'Impero. A causa della scomunica inoltre egli era ora privato anche di tutti i diritti sulla corona del Regno di Gerusalemme. In una lettera circolare del 28 febbraio 1268 il papa ricordava ancora una volta le già note ragioni della non idoneità di Corradino: la sua discendenza da una progenie dannata e la tirannia con cui i suoi antenati avevano perseguitato la Chiesa erano di nuovo al centro delle argomentazioni. In particolare Clemente IV si rifaceva agli atti scellerati di Federico II, che aveva tradito la Chiesa nelle sue aspettative, dopo che essa lo aveva promosso ed aiutato. Corradino era nuovamente equiparato al basilisco, che ha origine dalla covata di serpenti. Ancora ricorreva qui il termine usato anche per Manfredi di *maledictionis alumpnus*. Lasciatosi sedurre da spiriti stranieri, Corradino si era impadronito impropriamente del titolo di re di Sicilia. Ora, nonostante la proibizione papale, era entrato nelle città di Verona e di Pavia per raggiungere poi Roma.⁹⁸ L'intenzione del papa era

96 Ibid. vol. 3, p. 667 e pp. 683–686, doc. 666, qui p. 684.

97 GELDNER, Konradin und das alte deutsche Königtum (vedi nota 21), pp. 511 sg.

98 Epistolae saeculi XIII, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 694–696, doc. 672, qui p. 695: "dampnata progenies [...] verumtamen de stirpe colubri nuper erumpens

quella di difendere Carlo d'Angiò, qui definito come coraggioso *redemptoris athleta* e instancabile *ecclesiae pugil*, che Clemente IV considerava come la pupilla dei suoi occhi, colui al quale dalla Chiesa romana era stato affidato in feudo il *Regnum Siciliae*.⁹⁹

Qualche settimana dopo, il 5 aprile 1268, nella festa della dedizione della basilica dei Santissimi Pietro e Paolo, Clemente IV elencava con fermezza da Viterbo le sue posizioni e invitava Corradino a rinunciare alle sue pretese. Nella *intitulatio* del documento Corradino era definito *nepos quondam Friderici olim Romanorum imperatoris* ed era accusato non solo *inconsulte nimis et temerarie ambitionis* di voler ottenere l'Impero romano, ma anche di usare impropriamente il titolo di re del *Regnum Siciliae*. Il papa gli imputava inoltre di aver inviato con il sostegno di alcuni nemici della Chiesa una serie di lettere alle città e ad altri luoghi del Regno, turbando così la pace della Chiesa e del suo popolo e mettendo in pericolo il regno ora affidato a Carlo. Nelle città inoltre Corradino si era indebitamente arrogato il compito di nominare vicari e aveva organizzato un'amministrazione fittizia e non autorizzata. Ancora una volta a seguito di queste accuse il pontefice proclamava solennemente la scomunica contro Corradino e lo privava del titolo di re di Gerusalemme ed estendeva poi a tutti coloro che lo avevano appoggiato la stessa condanna, mentre le città a lui fedeli erano sottoposte ad interdetto.¹⁰⁰ Lo stesso giorno il papa dirigeva poi una missiva a Galvano Lancia, ad Enrico, figlio di Ferdinando re di Castiglia e senatore della città di Roma, e a Guido da Montefeltro, suo vicario. Il pontefice deplorava la loro scelta di essersi uniti a Corradino ed estendeva la sentenza di scomunica sia a loro e ai loro ufficiali sia ai cittadini romani, che erano passati dalla loro parte.

Ancora una volta Corradino era descritto da Clemente IV come il seme di un albero maledetto ed era proclamato *hostis ecclesie manifestus*.¹⁰¹ Nella

regulus adolescens, Conradinus videlicet, maledictionis alumpnus, qui veluti ramusculus pestilens malitiam suam de nequam arboris radice contraxit, suo spiritu vel alieno seductus et se regem Sicilie fatua et falsa fictione denominans, contra nostra prohibitionem expressam presumpsit intrare Veronam et exinde transtulit se Papiam ac ulteriorem progressum versus Urbem aut regnum predictum, sicut accepimus, comminatur".

99 Ibid., vol. 3, p. 695: "Unde cum eundem regem, strenuum nostri redemptoris athletam et indefessum eiusdem ecclesie pugilem, sicut nostri pupillam oculi custodire ac idem regnum, quod a nobis et eadem ecclesia tenet in feudum, plenius defendere studiis intendamus".

100 Ibid., vol. 3, pp. 697–699, doc. 674. Sull'interdetto e il suo significato, cfr. T. DANIELS/C. JASER/T. WOELKI (a cura di), *Das Interdikt in der europäischen Vormoderne*, Berlin 2021 (*Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft* 57).

101 *Epistolae saeculi XIII*, ed. RODENBERG (vedi nota 17), vol. 3, pp. 699–702, doc. 675, qui p. 700: "Inter alia quoque, nec mirum, grandis et miranda causa nobis turbationis

missiva inoltre il pontefice si dichiarava offeso dalle cerimonie fastose di accoglienza, che Galvano Lancia e i romani avevano riservato allo Svevo in occasione del suo ingresso a Roma.¹⁰² Secondo il papa, Corradino aveva ereditato da suo nonno Federico II l'ipocrisia con la quale ingannava i fedeli con lusinghe, promesse e subdole corruzioni, e radicava il seme del tradimento nelle loro menti. Armato dell'astuzia ispirata da Satana, aveva provocato disordini nella città di Roma, dove si era arrogato il diritto di nominare indebitamente funzionari e di convocare persino un consiglio in Campidoglio.¹⁰³ Clemente IV scrisse contestualmente alle città di Pisa, Siena, Pavia, Verona, Grosseto, Fermo e Città di Castello, che si trovavano dalla parte dello Svevo, imponendo loro l'interdetto.¹⁰⁴

La lotta contro Corradino aveva assunto il carattere di una vera e propria crociata. Chi era rimasto fedele a Carlo e al papa ricevette la stessa indulgenza promessa ai combattenti in Terra Santa. Il 6 agosto 1268 il pontefice scriveva a tutti i vescovi e gli arcivescovi della *Tuscia*, della *Lombardia*, dell'*Alemannia* e della Sicilia, annunciando i risultati del processo *in absentia*, che la Curia Romana aveva compiuto contro Corradino. Il papa chiariva qui in modo definitivo che il diritto dinastico di successione, al quale Corradino faceva riferimento, in realtà non sussisteva. La deposizione di Federico II aveva di fatto completamente annullato ogni diritto. Sia Corrado IV che Manfredi ne avevano assunto la corona non per riconoscimento e diritto, ma solo sulla base di una occupazione militare come un puro atto di usurpazione. Il pontefice aveva convocato Corradino per processarlo della indebita usurpazione

emersit ac doloris perfodit aculeo mentem nostram, quod cum Conradinum; dampnati stipitis surculum, hostem ecclesie manifestum, omnesque fautores, consiliarios et adiutores ipsius excommunicationis sententia publice duxerimus innodandos”.

102 Ibid., vol. 3, p. 700.

103 Ibid.: “Hec quidem propositio, sicut est verisimile, illusionem non caruit; nam ille quondam Fredericus coluber tortuosus, de cuius venenosa radice Conradinus iam prodiisse videtur in regulum cuiusque doctrinam eius ministri dolosis fictionibus imitantur, adulationibus, promissionibus et fellitis versutiis fideles evertere nitebatur et in agro mentium illorum prodicionis zizaniam seminabat; et munitus Sathane furentis astutia, sepe movebat in Urbe discidium, sponsam Christi ponere satagens in ruinam, cuius sanguinem, illius satiatus angustiis, ad eius exterminium sitiabat. Non autem credimus, quod enormes iniurias, irreparabilia dampna, cuiuslibet extimationem excedentia pretii, et atroces offensas, que dictus Fredericus Romanis hostiliter intulit, prout anguste obsidionis opprobrium et multorum meniorum, castrorum ac turrium memorialis subversio representat, preter innumera scelera, quibus ad iram contra se ac posteritatem suam Dominum provocavit, illa propositio contineret”.

104 Si vedano le anche lettere in ibid., vol. 3, pp. 702–704, doc. 676; p. 705, doc. 677; pp. 706–708, doc. 678; pp. 708 sg., doc. 679; pp. 711 sg., doc. 681 e pp. 712 sg., doc. 682.

del Regno. Non avendo aderito all'invito, né in persona né attraverso un suo vicario, il papa lo aveva condannato *absentia nonostante*. La lettera elencava in modo dettagliato le accuse e i punti salienti della condanna, che non si differenziavano nella sostanza da quanto aveva già annunciato nelle lettere precedenti.¹⁰⁵

Ai vescovi comunicava poi ufficialmente la scomunica dello Svevo e dei suoi sostenitori, ed invitava gli ecclesiastici a darne pubblica notizia nelle loro prediche e di suonare le campane nei giorni di domenica e festivi, e di celebrare con le candele accese nelle loro diocesi il rito della scomunica, in modo che tutti i fedeli e sudditi del Regno ne prendessero coscienza.¹⁰⁶ Il 22 agosto 1268, il giorno prima della battaglia di Tagliacozzo, il pontefice scrisse poi al vescovo di Rieti, chiedendogli di sostenere Carlo e i suoi eserciti nella lotta contro Corradino. La dinastia sveva era qui definita una *domus exasperans*, dalla quale Corradino era derivato come *maledictionis et dampnationis alumnus*. Ancora una volta, la sua discendenza da un genere corrotto (*factus more sui pestiferi generis*) aveva determinato il suo comportamento e il suo essere nemico della Chiesa (*ecclesie precipuus inimicus*).¹⁰⁷ Il richiamo alla *domus exasperans* era considerato da Martin Schaller un riferimento al popolo di Israele apostata e peccaminoso, che qui il pontefice poneva in stretta relazione con la battaglia decisiva, quella fra Corradino e Carlo.¹⁰⁸ La battaglia di Tagliacozzo del 23 agosto 1268 con la sconfitta di Corradino e poi con la sua esecuzione il 29 ottobre aveva suggellato la fine della dinastia sveva. Con gli stessi toni biblici Carlo d'Angiò scriveva dopo la battaglia di Tagliacozzo una lettera al papa annunciando la sua vittoria e invitando la Chiesa a gioire.

105 Ibid., vol. 3, pp. 723–725, doc. 690, qui pp. 723 sg.

106 Ibid., vol. 3, p. 725. Sui riti di scomunica come forme di comunicazione simbolica, rimando a C. JASER, *Ecclesia maledicens: rituelle und zeremonielle Exkommunikationsformen im Mittelalter*, Tübingen 2013 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 75).

107 H. M. SCHALLER, *Ein Originalmandat Papst Clemens' IV. gegen Konradin*, in: *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 44 (1988), pp. 181–185. Una lettera simile fu inviata al guardiano del convento dei frati minori di Perugia il 13 aprile 1268, cfr. *Bullarium franciscanum Romanorum pontificum constitutiones, epistolae, ac diplomata continentibus Ordinibus minorum, Clarissarum et Poenitentium a seraphico patriarcha sancto Francisco institutis concessa ab illorum exordio ad nostra usque tempora*, ed. J. H. SBARALEA, 4 voll., Romae 1759–1768, qui vol. 3, Romae 1765, pp. 153 sg., doc. 162, p. 153: “Conradinus maledictionis, et damnationis alumnus, quem produxit domus exasperans consueta eosdem ecclesiam et fideles gravibus injuriis et jacturis afficere, variisque perturbare malestis; factus more pestiferi sui generis et eiusdem ecclesiae praecipuus inimicus”.

108 Si tratta con buona probabilità di un riferimento alla visione del profeta Ezechiele; cfr. SCHALLER, *Ein Originalmandat* (vedi nota 107), p. 184.

Come *atleta Christi* egli ringraziava il sostegno divino che lo aveva assistito e grazie al quale aveva liberato la Chiesa dal tormento e dall'assetata vendetta dei suoi persecutori.¹⁰⁹

b) Le critiche della pubblicistica filopapale: Saba Malaspina

Uno dei maggiori rappresentanti della storiografia propagandistica filopapale fu lo scrittore e cronista Saba Malaspina, che ebbe stretti contatti con la Curia Romana, dove lavorò come *scriptor* dal 1283 al 1285, prima di essere nominato vescovo di Mileto nel 1286 da Onorio IV.¹¹⁰ Nel suo *Chronicon* o *Liber gestorum rerum*, anche noto come *Rerum Sicularum Historia*, composto tra il 1283 e il 1285, Saba Malaspina concedeva largo spazio alla narrazione degli eventi che caratterizzarono la storia politica dell'Italia meridionale. Gli Svevi emergono nel suo racconto come protagonisti negativi, e fra loro trova posto ovviamente anche Corradino. La condanna dell'ultimo Svevo è più comprensibile, se considerata nel contesto generale della narrazione che aveva caratterizzato anche i suoi predecessori. Nella sua descrizione il vescovo di Mileto si era ampiamente servito delle lettere dei pontefici, a cui egli durante il soggiorno in Curia aveva avuto diretto accesso. Ancor più che nelle lettere papali l'argomento genealogico assumeva una posizione centrale e determinante della narrazione per affermare la negatività dell'intera stirpe. Gli Svevi erano per il cronista una dinastia infernale, segnata dall'eresia e dall'inganno diabolico, condizioni queste da cui derivava anche la negazione della loro idoneità all'esercizio del governo sul Regno di Sicilia.¹¹¹ Il padre di Corradino, Corrado IV, ad esempio, aveva ereditato da Federico II gli stessi vizi, ma il

109 S. RUNCIMAN, *Die sizilianische Vesper: Eine Geschichte der Mittelmeerwelt im Ausgang des 13. Jahrhunderts*, München 1959, p. 120 e SCHLOSSER, *Der Tod des letzten Staufers* (vedi nota 28), pp. 41–59.

110 Su Saba Malaspina, si veda P. BERARDO, *Malaspina, Saba*, in: DBI, vol. 67, Roma 2006, pp. 803–806 e M. OLDONI, *Saba Malaspina*, in: *Enciclopedia federiciana*, vol. 2, Roma 2005, p. 2 und I. BRAISCH, *Eigenbild und Fremdverständnis im Duecento: Saba Malaspina und Salimbene da Parma*, 2 voll., Frankfurt a. M. 2010, qui vol. 1, pp. 49–56.

111 *Die Chronik des Saba Malaspina*, ed. W. KOLLER/A. NITSCHKE, MGH SS 35, Hannover 1999, Liber I, 2, p. 93: “ut perhenniter totam posteritatem cesaream conturbaret, cordibus Frederici tociusque familie variis contra ecclesias inebriatis erroribus Erinis seva, que est furia infernalis, cum sororibus bachatrix irrepsit eumque antiqua serpentis lacius momordit astucia et propensius fraus dyabolica circumvenit”. Purtroppo non mi è stato possibile utilizzare la nuova traduzione di F. DE ROSA, *Saba Malaspina: Storia delle cose di Sicilia (1250–1285)*, Cassino 2014 (Collana di testi storici medioevali 19).

peggiore atto, per Saba Malaspina, era stato certamente l'aver tentato di appropriarsi del Regno di Sicilia,¹¹² in conseguenza del quale era stato punito con una morte atroce.¹¹³ Il vescovo di Mileto riconosceva che Corrado IV aveva compiuto questo passo non con l'intenzione di conquistare una terra straniera, ma per riappropriarsi dell'eredità del padre, ossia in nome del suo diritto patrimoniale. In questo progetto tuttavia aveva completamente ignorato il fatto che il *Regnum* apparteneva come feudo alla Chiesa romana e che solo il pontefice ne avrebbe potuto disporre.¹¹⁴ Saba intendeva qui difendere quanto la Chiesa aveva disposto affidando a Carlo le sorti del Regno e convincere i regnicoli della legittimità di quella scelta. Gli stessi motivi circa le accuse a Corrado IV, la sua appartenenza ad una *generatio prava et experans*, il cui governo era paragonabile a quello di Lucifero, erano presentati anche nella narrazione di Salimbene de Adam, un cronista francescano, che come Saba apparteneva al partito filo-papale e che poco dopo la fine della dinastia sveva, ormai in pieno periodo angioino, aveva composto la sua opera, la *Cronica*.¹¹⁵

112 DIE CHRONIK DES SABA MALASPINA, ED. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber I, 3, pp. 96 sg.: "Tandem idem Corradus in regno predicto plenum per violenciam et per amiciam eciam sine obice optinens et principatum cepit in olla paterne nequicie veneno ebulliente fervescere, ac succedens vitiose vitio genitoris complices et fautores quondam cesaris studuit excitare, sepultos et factos iam hebetes perditio capite contra redivivam ecclesiam provocare".

113 Ibid., Liber I, 4, p. 98: "potissime illorum de regno, cavebat sibi vehementer, ne frater in eum manus sevas extenderet et vel occulte vel per fraudem vel dolum aut publice per potenciam mortem eius crudeliter intentaret; cfr. anche pp. 99–100: Sicque quidam Salernitanus phisicus, qui erat ad curam Corradi, quem Manfredus pluries ad dilectionis sue gratiam verborum humilium blandimentis illexerat, fuit instantissime per Manfredum et quosdam suos amatores inveteratos diebus malis sub sigillo penitencie requisitus, ut, cum per gustum Corradus venenari non posset, aliam excogitaret fraudis viam, per quam idem Corradus omnino mortis discrimini traderetur. Salernitanus igitur predictus, ut fertur, tritum adamantum cum pulvere dyagridii in aqua clisteris immiscuit et illa ventrem stipticum intrinsecus irrigavit".

114 Ibid., Liber I, 3, p. 95: "Postmodum autem, licet regnum Sicilie foret ad dispositionem ecclesie Romane, cuius iuris et proprietatis extitit libere devolutum, rex Corradus eiusdem Frederici filius regnum ipsum occupans eo non tamquam alieno sed velut re patrimoniali, quam sibi credebat ex paterna successione competere."

115 Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis Minorum, ed. O. HOLDER-EGGER, MGH SS 32, Hannoverae-Lipsiae 1905–1913, pp. 205, 347 e 486. A proposito degli Svevi, egli aveva ribadito, ispirandosi alle lettere papali, che la loro dinastia era una *generatio prava et experans*, Federico II e i suoi figli erano comparabili nell'esercizio del governo a Lucifero. A questo proposito Salimbene si ispirava al racconto di Isaia a proposito della distruzione di Babilonia. Nelle accuse a Corrado IV era decisivo il motivo della *malitia* ereditaria. Corrado IV rappresentava il compimento della profezia di Daniele (Dan 11, 18–20) della venuta di un altro sovrano crudele che avrebbe deposto il vecchio tiranno. Salimbene, servendosi poi di un topos piuttosto diffuso

Il motivo dell'inganno sembra essere un filo conduttore nella descrizione degli eredi di Federico II, poiché emerge in modo forte non solo nella descrizione di Corrado IV, ma anche nelle pagine che Saba Malaspina aveva dedicato a Manfredi, a causa della sua nascita illegittima (*ex dampnato coitu derivatus*¹¹⁶ *prescitus e praedestinatus ad malum*).¹¹⁷ Prendendo ispirazione dalla propaganda papale, per Saba Malaspina l'inganno di Manfredi era stato triplice: egli aveva ingannato la Chiesa, il fratello e infine il popolo del Regno. Manfredi non aveva accolto i tentativi di riconciliazione offertigli in più occasioni dal pontefice, che con grande generosità aveva operato per liberarlo dalla scomunica. Invece di agire come difensore della Chiesa, aveva ingannato e disobbedito al papa.¹¹⁸ Desideroso di estendere il suo dominio su tutta l'Italia meridionale, secondo il racconto di Saba Malaspina, Manfredi avrebbe ingannato ed ucciso persino il fratellastro Corrado IV.¹¹⁹ Dopo la morte del pontefice Innocenzo IV, nel 1258 Manfredi, come una giovane aquila che con gli artigli afferra la sua preda,¹²⁰ era riuscito poi, con menzogne e inganni nei confronti dei regnicoli ad appropriarsi della corona del *Regnum*.¹²¹ La sua non idoneità personale era posta nuovamente in stretta relazione con l'argomento genealogico. Seguendo l'esempio di vita e i costumi dei suoi antenati,¹²² si era comportato come un tiranno, un re indisciplinato, senza scrupoli e assetato di sangue.¹²³ Come già nelle lettere papali, Saba lo paragonava al faraone che

nella storiografia cronachistica e risalente al celebre esempio biblico del Libro dei Maccabei, enfatizzava la morte crudele di Corrado IV, quale prova della sua malvagità. Corrado IV era stato avvelenato e le sue ossa addirittura non avevano trovato una degna sepoltura, ma, sulla strada per Palermo, gli abitanti della città ribelle di Messina le gettarono in mare. Cfr. L. GATTO, Federico II nella cronica di Salimbene de Adam, in: ID./P. MESSA (a cura di), Dalla parte di Salimbene: raccolta di ricerche sulla Cronaca e i suoi personaggi, Roma 2006 (Medioevo 13), pp. 121-150, ma anche ID., Sicilia e Mezzogiorno italiano nella Cronaca di Salimbene, in: *ibid.*, pp. 171-190 e BRAISCH, Eigenbild und Fremdverständnis (vedi nota 110), qui vol. 2, pp. 1-59 e pp. 364-368.

116 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber I, 1, p. 91.

117 *Ibid.*, Liber III, 3, p. 160 e p. 172.

118 *Ibid.*, Liber I, 5, pp. 102 sg.

119 *Ibid.*, Liber I, 4, pp. 98 sg.

120 *Ibid.*, Liber I, 6, p. 107.

121 *Ibid.*, Liber I, 8, pp. 111 sg.: "Sed mentita Conradini protectione tutoria universa deludens, ut regnicolarum corda fragilia concitaret ad desideria promissorum, libertatis et munerum indifferenter premia promittebat".

122 *Ibid.*, Liber IV, 2, p. 179: "Huius Gezolini consilio et suggestu rex, quem regum predecessorum suorum vitam et vivendi modum sequi ac mores eorum probabiles non pudebat habere".

123 *Ibid.*, Liber I, 8, p. 112 e p. 114.

aveva perseguitato il popolo eletto d'Israele¹²⁴ e a Lucifero, l'angelo scacciato dal cielo.¹²⁵ Ma l'inganno aveva avuto delle conseguenze: come Manfredi aveva ingannato gli altri, anche lui si era ritrovato vittima dell'ipocrisia e della menzogna. Dopo l'arrivo in Italia di Carlo d'Angiò, sostenuto nella sua azione dalla Chiesa romana, Manfredi, essendo privo della *prudencia*, si era dimostrato incapace di riconoscere la gravità della sua situazione politica e mancandogli la *sapientia* non si era reso conto che i regnicoli, e persino i suoi più stretti sostenitori, lo avevano tradito.¹²⁶

Le critiche mosse contro Corrado IV e Manfredi erano state per Saba Malaspina il modello per trattare anche l'ultimo rappresentante della dinastia sveva, Corradino, e dimostrare la sua non idoneità. Centrale è ancora una volta il motivo dell'inganno, a cui si univano l'ambizione e l'egoismo. Per Saba Malaspina il piccolo Svevo era cresciuto in una rete di menzogne, inganni e tradimenti.¹²⁷ Riprendendo uno dei motivi ricorrenti che il pontefice aveva presentato nelle sue lettere per dimostrare l'inadeguatezza di Corradino alla candidatura all'Impero, Saba Malaspina alludeva nella sua narrazione all'immaturità del giovane Svevo, alla sua mancanza di esperienza e di capacità di discernimento.¹²⁸ Nel raccontare il tentativo dei nobili italiani di convincerlo a rivendicare la sua eredità, Saba aveva ad esempio descritto l'impotenza del giovane, paragonandola a quella di un cucciolo addormentato e di un aquilotto senza piume.¹²⁹ L'inesperienza del giovane Svevo lo aveva portato a cedere agli inganni e alle lusinghe, lasciandosi persuadere dall'oro, dai doni e dalle vane promesse di coloro che lo avevano pregato di intervenire, considerandolo il *rex Siciliae*.¹³⁰ Nella sua critica Saba Malaspina non si fermava a Corradino, ma accusava anche i nobili tedeschi che lo avevano

124 Ibid., Liber II, 12, pp. 142 sg.; cfr. sopra note 86–89.

125 Ibid., Liber I, 3, p. 97 e p. 209; cfr. anche CAROZZI, Saba Malaspina et la legitimité de Charles Ier (vedi nota 24), pp. 81–97.

126 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber II, 20, p. 155.

127 Si veda in particolare BRAISCH, Eigenbild und Fremdverständnis (vedi nota 110), vol. 1, pp. 226–233.

128 Si veda la nota 96 e il testo corrispondente.

129 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber IV, 3, pp. 181 sg.: “Quamplures igitur viri magnifici [...] in Alamanniam ad suscitandum catulum dormientem et pullum aquile, qui nondum etate ceperat adulta pennescere, prope se convertunt. Ibi enim de tota Frederici posteritate solus Corradinus natus quondam regis Corradi, eiusdem Frederici filii, qui tam Frederico de Stuffa quam duci Austrie ac multis de Theutonia magnis viris linea consanguinitatis attinuit, tamquam quoddam memoriale supererat”.

130 Ibid., Liber IV, 3, pp. 182 sg.

cresciuto e che meglio di lui avrebbero dovuto riconoscere i pericoli di una simile impresa.¹³¹

Nell'affrontare l'impresa italiana, Corradino aveva iniziato lui stesso ad usare l'inganno e, spinto da una qualità negativa, la cupidigia,¹³² aveva iniziato impropriamente a chiamarsi *rex Siciliae*, a concedere lettere e ad attribuire funzioni e cariche. La rete degli inganni era destinata ad ampliarsi. Due altri protagonisti: Enrico di Castiglia, senatore della città di Roma, e Corrado Capece avevano infatti illuso lo Svevo. Il primo aveva imbrogliato Corradino facendogli credere che, in quanto nipote dell'imperatore, la città di Roma e tutta l'Italia, erano in attesa del suo arrivo,¹³³ mentre il secondo aveva alimentato in lui l'illusione di essere re, presentandosi con lettere false come il suo *vicarius regni*.¹³⁴

Il momento culminante di questo intreccio di menzogne era per Saba Malaspina la narrazione dell'ingresso di Corradino a Roma. Il racconto dell'evento è ancora una volta fondato sull'illusione, una messa in scena organizzata da Enrico di Castiglia per far credere a Corradino di essere accolto come un re. Alle sue truppe, in realtà ostili allo Svevo, il senatore aveva infatti ordinato di accogliere Corradino con giubilo. Arricchita con citazioni bibliche, la descrizione dell'ingresso di Corradino avrebbe dovuto generare l'impressione dell'*adventus* di uno 'pseudo' re,¹³⁵ da mettere in stretta correlazione con un altro ingresso trionfale a Roma, quello del 'vero' re Carlo d'Angiò, che era giunto in città solo tre anni prima su invito del papa per ricevere la corona del Regno.¹³⁶

Ampio spazio nella narrazione di Saba Malaspina trovava il racconto dell'ultimo scontro fra gli eserciti di Corradino e di Carlo d'Angiò. In un primo

131 Ibid., Liber IV, 3, p. 182: "Ad hunc sane vanis licet allectivis suasionibus excitandum non solum predicti exules et alii quam plures e regno perveniunt, sed ab omnibus Gebellinis predictis et a civitatibus etiam imperialibus de provinciis supradictis, que quondam sub devotione Frederici et filiorum suorum fuerant, solempnes nuncii destinantur, qui sibi tanquam regi venturo aurum, thus offerebant et mirram, ac ei de propriis peculii, etiam civitatum ipsarum thesauris promittentes pro expendiis necessariis ampliores; non tantum ipsum, qui corpus et cor etatis iuvenilis habebat, sed alios eo maiores virtutibus et etate amicos et consanguineos suos ad deliciosas et fertiles regni epulas invitarunt, quos illico illuc festinis gressibus concitavere a venturos".

132 Ibid., Liber IV, 14, p. 200.

133 Ibid., Liber IV, 5, p. 186.

134 Ibid., Liber IV, 9, p. 191.

135 Ibid., Liber IV, 13, pp. 197-199.

136 Il confronto diretto con il trionfo di Carlo d'Angiò è evocato da Saba Malaspina: "nec fuit aliqua pompositatis et glorie comparatio, quando Romani regem Karolum venientem universaliter exceperunt", *ibid.*, Liber IV, 13, p. 198. Sull'ingresso a Roma, cfr. BRAISCH, *Eigenbild und Fremdverständnis* (vedi nota 110), vol. 1, pp. 227-229.

tempo l'autore aveva descritto gli effimeri successi dello Svevo, ma li aveva commentati con un giudizio lapidario, affermando che "è inutile darsi da fare, se gli Dei non lo vogliono".¹³⁷ Servendosi di una citazione di Virgilio, Saba Malaspina lasciava intendere che Dio non era dalla parte di Corradino e che la battaglia si sarebbe volta a suo sfavore. Messo alle strette, Corradino era stato costretto a fuggire a Roma. Nel racconto della fuga Saba Malaspina si soffermava sulla descrizione degli stati d'animo che avevano accompagnato il giovane Svevo: la fatica, lo sconforto, la confusione, la paura e l'ansia della morte.¹³⁸ Questi sentimenti rivelavano la sua fragilità umana e dimostravano la sua inadeguatezza come sovrano.¹³⁹ Il nuovo ingresso a Roma, a differenza di quello organizzato da Enrico di Castiglia, era ora presentato come l'ingresso di uno sconfitto,¹⁴⁰ di un giovane che era stato abbandonato dalla fortuna. Più onorevole era invece la descrizione dell'atteggiamento di Corradino di fronte alla morte, qui da Saba Malaspina equiparata quasi alla morte di un eroe dell'antichità¹⁴¹ e messa in correlazione alla descrizione di un'altra morte, quella di Manfredi.¹⁴² Corradino aveva riconosciuto di aver mancato nei confronti della Chiesa e di Carlo.¹⁴³ Il suo disprezzo dei valori e delle norme fondamentali non solo non lo aveva reso idoneo a ricevere l'eredità paterna, ma addirittura era stata la causa che lo aveva condotto alla sconfitta, alla condanna e all'esecuzione.

137 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber IV, 16, p. 203.

138 Ibid., Liber IV, 22, pp. 213 sg.: "Corradinus sane terrore mutus et metu nichil audet palam temere proloqui nec secum infelici condolere de casu, sed tantum pia matris recenset viscera et futurum in eo gemitum matris plorat: 'Ha, ha' inquit, 'o genitrix, me missum ad tanta pericula quasi casus filialis prenuncia deplorabis: 'O sola mee requies senectutis, o unica vite ulterioris fiducia, me solam qualiter derelinquis?' Sed, o cara mater, utinam, si supersunt alique de avulsa felicitate reliquie, misero misere semel fandi copiat traderetur!' Sed heu infelix ex casu tam gravissimo Corradinus oppressus, motu et sensu penitus destitutus, eius, quod egerat, illico penitens, vultus colore mutato, quasi sentiens sibi vicine mortis periculum imminere, dolet se letiferum recepisse morcellum, quem adherentem iam gutturi non potuit deglutire".

139 Questo stato di paura ricorda anche l'atteggiamento di Manfredi prima della battaglia di Benevento descritto nella *Descriptio victoriae Beneventi* di Andrea Ungaro, cfr. ANDENNA, *Idoneität und Performanz* (vedi nota 10), pp. 46–49 e ANDENNA, *Legittimità controversa* (vedi nota 10), pp. 294–297.

140 Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber IV, 20–21, pp. 209–211.

141 Ibid., Liber IV, 22, pp. 212–214. Per le considerazioni relative alla morte di Corradino e il paragone con la morte dell'eroe virgiliano, BRAISCH, *Eigenbild und Fremdverständnis* (vedi nota 110), vol. 1, pp. 230 sg.

142 Per la morte di Manfredi, cfr. Die Chronik des Saba Malaspina, ed. KOLLER/NITSCHKE (vedi nota 111), Liber III, 10–12, pp. 172–174.

143 Ibid., Liber IV, 22, p. 213.

La descrizione della morte diede occasione all'autore di esprimere un giudizio non solo sul destino dello Svevo, ma anche sulla sua dinastia nel suo complesso: la *posteritas Frederici* era stata punita per aver imitato l'imperatore e i suoi misfatti. Era la stessa idea che la cancelleria papale aveva formulato in molte lettere e che era stata usata per negare l'idoneità non solo di Corradino, ma dell'intera prosapia. La *malitia*, come una malattia contagiosa, si era trasmessa attraverso il sangue da una generazione all'altra.¹⁴⁴ Ricorrendo alle stesse metafore utilizzate anche dai pontefici, ora Saba Malaspina interpretava la fine irreparabile della dinastia: gli ultimi Svevi si erano estinti come i piccoli dell'aquila, come le radici di una pianta che non germogliava più, come un serpente che aveva smesso di sibilare, come un vigneto che non aveva più viti, che non fioriva più e che non portava più frutti, come una casa che era crollata in modo irrimediabile.¹⁴⁵ Mentre nel *Chronicon* Saba Malaspina aveva dedicato a Corradino un intero libro, molto più brevemente se ne era occupato un altro autore filopapale, il francescano Salimbene de Adam. Nella sua *Chronica* egli dedicava al giovane Svevo una brevissima narrazione, che si concentrava essenzialmente sulla dimostrazione che Corradino, come i suoi antenati, apparteneva alla *generatio prava*, una dinastia di uomini senza Dio, una lapidaria dichiarazione della loro non idoneità a regnare.¹⁴⁶

Delegittimare e legittimare attraverso 'decostruzione' e 'costruzione': la *Adhortatio*

Dopo la morte di Manfredi nella battaglia di Benevento (1266) e la sconfitta di suo nipote Corradino a Tagliacozzo (1268) nelle cerchie ancora favorevoli al casato di Svevia si cercò con gli stessi modelli argomentativi di recuperare, da un lato, i diritti alla corona per la dinastia imperiale degli Svevi, e, dall'altro, di delegittimare Carlo d'Angiò. Con questa duplice intenzione l'ex vicecancelliere di Corradino, Pietro da Prezza, compose nel 1269 un trattato intitolato

144 Ibid., Liber IV, 23, p. 215: "Posteritas igitur Frederici, cuius emula quasi fuit transgressio genitoris, tanquam succedens criminibus avitis evanuit nullo de suo satellicio superstitute remanente".

145 Ibid.: "Pereunt aquile pulli et eorum pullulatio, locusque confidentie perhenniter desolatur. Radix non germinat ulterius Frederici nec serpens ulterius sibilat nec absorbet sue commentationis effectum nec viciosa cupidus frendet amplius detentione possessor. Arbor huiusmodi non facit plus surculos neve floret nec fructus producit ulterius valituros. Ruit irreparabiliter domus, et machina tota convellitur eiusque successio sue perhennis desolationis incomoda perhenniter deplorabit".

146 BRAISCH, *Eigenbild und Fremdverständnis* (vedi nota 110), vol. 2, pp. 368-374.

Adhortatio ad Henricum illustrem Landgravium Thuringiae de casu regis Conradini nepotis Friderici.¹⁴⁷ Composto in forma epistolare, il testo era destinato ad Enrico III († 1288), langravio di Turingia e margravio di Meißen,¹⁴⁸ presso il quale, dopo la sconfitta di Corradino in Italia, Pietro da Prezza aveva trovato riparo e dove aveva potuto proseguire la sua propaganda filosveva. L'opera era stata composta con l'intento di animare Enrico III ad appoggiare suo nipote dodicenne, Federico, ultimo rappresentante della *prosapia* degli Svevi,¹⁴⁹ rispondendo così alle speranze dei ghibellini del *Regnum Siciliae*, che ancora non avevano smesso di sperare in un rinato governo degli eredi di Federico II in Italia.

Il giovane Federico era nato dall'unione tra Alberto († 1314),¹⁵⁰ figlio di Enrico III, e Margherita († 1270),¹⁵¹ una delle figlie dell'imperatore Federico II, nata dal matrimonio con Isabella d'Inghilterra. Come ultimo rappresentante maschile della stirpe imperiale, egli è presentato nel trattato come l'angelo vendicatore che avrebbe dovuto rivalersi della morte ingiusta inflitta a suo

147 PETRUS DE PRECE, *Adhortatio ad Henricum illustrem Landgravium Thuringiae de casu regis Conradini nepotis Friderici*, in: *Cronisti e scrittori sincroni Napoletani*. Storia della monarchia, ed. G. DEL RE, 2 voll., Napoli 1845-1868, qui vol. 2, pp. 683-700. La traduzione, da cui si cita nel corso del testo che segue è tratta da PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio ad Henricum illustrem Landgravium Thuringiae de casu regis Conradini nepotis Friderici*, trad. da U. CAPERNA, Cassino 2010 (Collana di testi storici medioevali 17). Un'edizione critica del testo della *Adhortatio* è in corso di elaborazione in una tesi di Dottorato presso l'Università degli studi della Basilicata ad opera di Martina Pavoni sotto la supervisione di Fulvio Delle Donne.

148 K. BLASCHKE, Heinrich der Erlauchte, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen, in: *Lexikon des Mittelalters* (= *Lex. MA*), vol. 4, Stuttgart 1989, coll. 2072 sg.

149 K. BLASCHKE, Friedrich I. der Freidige, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen, in: *Lex. MA*, vol. 4, Stuttgart 1989, col. 949. Riguardo al progetto di elevare Federico alla dignità imperiale, vgl. A. BUSSON, Friedrich der Freidige als Präkandidat der sicilischen Krone und Johann von Procida, in: *Historische Aufsätze, dem Andenken an Georg Waitz gewidmet*, Hannover 1886, pp. 324-336; O. DOBENECKER, Ein Kaisertraum des Hauses Wettin, in: *ID.* (a cura di), *Festschrift Armin Tille zum 60. Geburtstag*, Weimar 1930, pp. 17-38 e O. H. BECKER, Kaisertum, deutsche Königswahl und Legitimitätsprinzip in der Auffassung der späten Staufer und ihres Umkreises (Mit einem Exkurs über das Weiterwirken der Arengentradition Friedrichs II. unter seinen Nachkommen und den Angiovinen), Bern-Frankfurt a. M. 1975 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 51), qui pp. 67-76.

150 W. LEIST, Albrecht d. Entartete, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen, in: *Lex. MA*, vol. 1, Stuttgart 1980, coll. 323 sg.

151 A. WOLF, Die Frauen Kaiser Friedrichs II. und ihre Nachkommenschaft, in: Karl-Heinz RUESS (a cura di), *Frauen der Staufer*, Göttingen 2006 (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 25), pp. 113-150.

cugino Corradino. Al tempo stesso Federico appare come il salvatore prescelto da Dio (*destinatus a Domino*), che per la sua origine dinastica avrebbe sconfitto Carlo d'Angiò e la sua *stirps* malvagia.¹⁵² Si trattava del rovesciamento di prospettiva: la *stirps* nefanda non era qui quella degli Svevi, come volevano i pontefici, ma quella degli Angioini che erano qualificati come usurpatori e assassini.

Nella prima parte del suo scritto Pietro da Prezza giustifica la missione filosveva sostenuta dalla corrente wettino-turingiana con un modello argomentativo originale, ossia la 'decostruzione' della legittimità di Carlo e della sua dinastia. Egli ricorre a figure dell'antichità note per la loro connotazione negativa, come l'imperatore Nerone, famoso per le sue persecuzioni contro i cristiani, come Ruffino, qualificato come arrampicatore sociale, ed infine come Catilina, il congiurato. Questi personaggi servivano per mettere in risalto la persona negativa di Carlo d'Angiò e il suo governo tirannico. In modo allegorico Carlo era presentato come il 'secondo' Nerone, carnefice e violento invasore del Regno di Sicilia, il 'secondo' Ruffino e il 'nuovo' Catilina, poiché aveva preparato un progetto temerario e di grande audacia. Per mezzo di queste strategie narrative di 'accumulazione genealogica' Pietro da Prezza intendeva dimostrare che la crudeltà di Carlo non era solo una qualità personale, ma che i suoi comportamenti erano il risultato di una 'eredità dinastica', poiché egli aveva imitato la malvagità dei suoi antenati con azioni disoneste e malvagi propositi. Per essere convincente, Pietro da Prezza doveva smentire un primo presupposto, ossia la presunta derivazione di Carlo da Carlo Magno. Sia in Francia, a proposito del fratello Luigi IX, sia presso la corte papale, questo argomento di natura genealogica era stato utilizzato per dimostrare la legittimità della dinastia capetingia. Alla corte di Carlo la già menzionata *Descriptio victoriae Beneventi*, composta da Andrea d'Ungheria, se ne sarebbe servita per legittimare l'assunzione da parte di Carlo della corona del Regno, un riconoscimento questo che non si fondava sul diritto dinastico. Per giustificare e rendere plausibile l'idoneità dell'Angioino a questo incarico, Andrea d'Ungheria presentava Carlo come il "secondo e nuovo Carlo", discendente da Carlo Magno, dal quale aveva ricevuto la fede e la forza, che gli avevano permesso di recuperare i territori donati un tempo da Costantino alla Chiesa, ossia il *Regnum Siciliae*.¹⁵³

152 PETRUS DE PRECE, *Adhortatio*, ed. DEL RE (vedi nota 147), cap. 18, p. 695.

153 ANDREAS UNGARUS, *Descriptio victoriae*, ed. DELLE DONNE (vedi nota 49), pp. 9 sg., c. VI: "... scilicet secundus Karolus, dextera Domini virtutum, qui de lumbis illius excelsi nominis Magni Karoli tamquam lapis offensionis, petra scandali in ruinam et resurrectionem multorum ...", ma anche pp. 14 sg., c. X.I: "... perpenso consilio [Mater Ecclesia] preelegit ex vena fidei, scilicet Magni Karoli divi condam imperatoris

A queste argomentazioni propagate dagli ambienti angioini Pietro da Prezza rispondeva con audacia che, come non è pensabile accettare una discendenza “del cuculo ... dall’aquila, o del sorcio dal leone”, allo stesso modo non era plausibile sostenere che Carlo d’Angiò discendesse per linea diretta da Carlo Magno. Pietro poneva all’origine della dinastia capetingia il traditore ed “usurpatore” Ugo Capeto, che aveva sottratto il potere ad un giovane fanciullo rimasto orfano di padre. Si trattava qui di un implicito parallelismo della usurpazione di Carlo d’Angiò nei confronti dei diritti di Corradino. Ugo Capeto si era macchiato di un tradimento, attraverso il quale aveva afferrato “con la mano grondante di sangue lo scettro del potere e la spada del governo”. Quella cruenta deposizione aveva generato un’aura negativa sull’intera dinastia dei Capetingi. Da quel momento si erano succeduti, uno dopo l’altro, sovrani che, “come i lupi rapaci”, si erano arrogati il diritto di comandare. Pietro incitava a questo punto la Francia a ribellarsi ad un governo fraudolento che l’aveva privata del re legittimo, discendente da una stirpe di santi. Insieme al popolo francese Pietro da Prezza esortava anche i vicini, il re d’Inghilterra, il re di Navarra e il conte di Tolosa ad essere testimoni di quanto avevano appreso dall’esperienza e non lasciarsi spogliare dei loro beni e dei loro diritti.¹⁵⁴

Volgendo poi la sua attenzione nuovamente a Carlo, Pietro da Prezza continuava nella sua narrazione, usando una metafora che i pontefici avevano spesso utilizzato per delegittimare Corradino, affermando che, come “nei rami vi è il vizio dell’antica radice”, anche la condotta di Carlo era stata determinata dalla crudeltà dei suoi avi, che egli aveva continuato ad imitare. Il suo governo, perseguendo i vizi e combattendo le virtù, era fondato sulla superbia, sull’avarizia e su una crudeltà incentivata da una furiosa rabbia.¹⁵⁵ Affermando che Carlo era stato “spinto naturalmente ad ogni azione cattiva”, Pietro proseguiva formulando una chiara accusa. La bramosia di possedere e l’avidità di appropriarsi delle cose altrui avevano portato l’Angioino a compiere una serie di espropri violenti. Fra questi il più grave era certamente, agli occhi di Pietro, l’essersi accaparrato il Regno di Sicilia, dopo aver ucciso i suoi legittimi eredi. In questo nuovo territorio Carlo non si era vergognato di tradire la parola

Romanorum pariterque illustris regis Francorum, hunc secundum novumque Carolum prodeuntem, qui, tracta fide ab ipso fonte fidei, fortitudine ab ipsa manu forti, recuperet dona imperialia constancia Constantini.” Sulla legittimazione di Carlo d’Angiò, cfr. CAROZZI, Saba Malaspina et la legitimité de Charles Ier (vedi nota 24), pp. 81–97, per la sua idoneità contrapposta alla non idoneità di Manfredi, cfr. ANDENNA, Idoneität und Performanz (vedi nota 10), pp. 33–54, ma anche EAD., Legittimità controversa (vedi nota 10), pp. 39 sg.

154 PIETRO DE PRETIO, Adhortatio, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. X, pp. 42–45.

155 Ibid., cap. XI, p. 45.

data, aveva ucciso molte persone innocenti e aveva messo al bando senza giusti motivi innumerevoli uomini validi. L'Angioino aveva inoltre disprezzato la misericordia, considerandola una qualità negativa per un re, e aveva giudicato in modo empio, dando libero sfogo all'arbitrio della tirannide, pensando che questa fosse una forma di pietà.¹⁵⁶ Il quadro che ne emergeva era quello di un sovrano che aveva praticato la negazione sistematica di tutte le virtù. Questa descrizione tuttavia non era ancora esaustiva; egli aveva compiuto una sfrontatezza ancora più grave, che ora Pietro da Prezza riteneva di non poter tacere e di doverla proclamare, sguainando "la spada della lingua dalla vagina del silenzio".¹⁵⁷ Carlo aveva fatto uccidere Corradino.

A questo punto Pietro mostrava con la forma narrativa del *planctus* e del *lamentus* tutto il dolore che la morte di Corradino aveva provocato. Come avveniva nella tragedia antica, il cadavere di Corradino era contemplato dalla madre addolorata, dalla moglie rimasta vedova, dai duchi di Baviera che lo avevano allevato, ma anche dalla Germania, dalla Svevia e infine dall'Italia, con il Regno di Sicilia e Gerusalemme, regioni che erano state private del "vero" re.¹⁵⁸ Secondo Pietro atroce fu soprattutto la modalità con cui il giovane Svevo era stato ucciso. Lui, "re Corrado secondo, infatti, al padre secondo per numero e per nome, ma non secondo per gloria, discendente da una antica schiatta di imperatori, difensore di una giusta causa, benché segnata da nefasti presagi", era stato indegnamente catturato e poi atrocemente privato della vita. Tale atto era stato commesso "contro ogni forma di giustizia, anzi contro Dio, contro la parola a lui più volte data che avrebbe avuto salva la vita, contro la consuetudine", non curandosi di antiche usanze che saggiamente prevedevano di risparmiare la vita di un re fatto prigioniero in battaglia.¹⁵⁹

La morte di Corradino non si lasciava giustificare sulla base di nessun diritto. Pietro affermava che, se per ogni azione indegna vi erano pene equiparate e adeguate alla colpa commessa, per questo delitto, sulla base della sua novità, non esisteva ancora una pena ad esso commisurata.¹⁶⁰ Uccidendo Corradino, Carlo aveva tradito la virtù più importante della società feudale, la lealtà, che

156 Ibid., cap. XI, pp. 46-49.

157 Ibid., cap. XII, pp. 50 sg.

158 Ibid., cap. XIV; la traduzione è citata da Martina PAVONI, Cultura retorica e ideologia politica all'epoca della Battaglia di Tagliacozzo (1268). Primi sondaggi sulla tradizione dell'Adhortatio di Pietro da Prezza, in: Spolia. Journal of Medieval Studies 6 (2020), pp. 1-18, qui in particolare p. 4.

159 PIETRO DE PRETIO, Adhortatio, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XIII, pp. 52-53 e PAVONI, Cultura retorica (vedi nota 158), pp. 5 sg.

160 PIETRO DE PRETIO, Adhortatio, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XIV, pp. 54-57. Riflette su questo atto illecito anche PAVONI, Cultura retorica e ideologia politica (vedi nota 158), p. 6.

egli aveva promesso con un giuramento quando Federico II gli aveva affidato la contea di Provenza. Ma Carlo non solo aveva rotto la promessa fatta, poiché, essendo più pericoloso di un “serpente velenoso”, era andato oltre e aveva osato esercitare violenza contro i discendenti dell'imperatore.¹⁶¹ Se la mancanza di lealtà lo aveva privato “di ogni dignità umana” e lo aveva reso indegno “di essere chiamato uomo”, l'aver commesso un oltraggio nei confronti di un re cristiano gli toglieva l'idoneità alla dignità regale.¹⁶² Rivolgendosi alla Chiesa romana poi Pietro si stupiva di come essa potesse ancora considerare Carlo *speciale Ecclesiae... filius*: era infatti un uomo che non temeva Dio, non sapeva controllare l'ira e in più non aveva rispetto per gli uomini.¹⁶³ Egli, comportandosi empicamente come Nerone, era divenuto “peste e vergogna dell'onestà”, si era trasformato in un “terribile mostro”, una vipera. L'uccisione di Corradino, che rappresentava per Pietro un'atrocità evitabile, era messa in collegamento diretto con l'agire altrettanto nefando del suo avo Ugo Capeto, al quale egli ormai assomigliava nella slealtà e per il peccato di omicidio.¹⁶⁴

Vi era poi un altro motivo che secondo Pietro mostrava la non idoneità di Carlo: egli non era stato in grado di progettare. I suoi piani si erano fermati infatti solo al presente, senza considerare il futuro. Pietro inoltre descriveva la fragilità della condizione presente avvalendosi della metafora di una giornata di sole, che può essere offuscata dall'improvviso arrivo di nubi dense e tenebrose. Allo stesso modo egli predicava che nel Regno sarebbe presto arrivato un “giudice impietoso”, che avrebbe condannato Carlo e gli avrebbe sottratto i beni che lui aveva ingiustamente tolto ad altri.¹⁶⁵

Il tema dell'arrivo di un “giudice impietoso” permetteva a Pietro da Prezza, dopo aver dimostrato la non idoneità di Carlo, di introdurre Federico. Costui, legato da stretti rapporti di parentela con l'imperatore Federico II, di cui era il nipote, e con Corradino, di cui era il cugino. Pietro lo definiva pertanto “l'angelo persecutore” inviato da Dio e predestinato, secondo le profezie e i vaticini, a sradicare Carlo e la sua stirpe.¹⁶⁶ Pietro si rifaceva qui alla trasposizione in chiave positiva delle profezie che attendevano l'arrivo di un “terzo Federico”, che egli identificava appunto con Federico di Meißen.¹⁶⁷

161 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XV, pp. 56–61.

162 *Ibid.*, cap. XV, pp. 57–61.

163 *Ibid.*, cap. XV, pp. 58–61.

164 *Ibid.*, cap. XVI, pp. 60–63.

165 *Ibid.*, cap. XVII, pp. 62–65.

166 *Ibid.*, cap. XVIII, pp. 66–69.

167 Sulle profezie che accompagnarono la scomparsa di Federico II, si veda anche HOUBEN, *Kaiser Friedrich II.* (vedi nota 59), pp. 186–195. Gli ambienti filopapali consideravano invece il “terzo Federico” come il vero Anticristo che sarebbe dovuto

L'intervento di Federico III in Italia, che Pietro da Prezza invocava, assumeva così anche una dimensione escatologica.

La legittimità di questo ambizioso progetto politico a cui Federico III era stato chiamato, si fondava per Pietro da Prezza oltre che sulla profezia, anche su tre ulteriori argomentazioni. Le prime due erano relative all'idoneità personale, caratterizzata da buone qualità fisiche e da una condotta impeccabile e virtuosa, e all'idoneità dinastica, attestata dalla sua eccellente provenienza genealogica.¹⁶⁸ Ad esse l'autore della *Adhortatio* aggiungeva anche un discorso giuridico, quello della successione ereditaria e dei diritti che da essa derivavano.¹⁶⁹ Esso si articolava a sua volta in tre giustificazioni. La prima era la proclamazione pubblica (*publice testaretur*) delle ultime volontà dettate da Corradino sulla piazza dove era avvenuta l'esecuzione a Napoli. In quel frangente Corradino aveva designato Federico suo erede universale sia nel Regno sia nel ducato svevo.¹⁷⁰ Una seconda giustificazione, posta come rafforzamento della prima, riguardava il fatto che la madre di Federico, Margherita, era stata nominata nel testamento del fratello, l'imperatore Corrado IV, come erede, nel caso fosse venuto a mancare un discendente diretto legittimo.¹⁷¹ La terza giustificazione, che per Pietro era irrefutabile, era quella genealogica, e derivava dall'evidente fatto che Margherita, figlia dell'imperatore Federico II e sorella di Corrado IV, era l'unica erede diretta sopravvissuta. Questo significava che in lei scorreva il sangue imperiale, di cui il giovane Federico partecipava direttamente.¹⁷²

Dopo avere chiarito la conformità legale delle pretese di Federico III come candidato al trono, Pietro da Prezza proseguiva la sua esposizione, ritornando brevemente sulle qualità che rendevano il giovane erede degli Svevi idoneo ad assumere quest'incarico. Egli era presentato come dotato di una natura quasi sovrumana, che lo faceva apparire con una bellezza angelica, ma a questa qualità fisica era associata anche una *nobilitas* del comportamento.¹⁷³

giungere dopo Federico II; su queste profezie e i problemi della legittimità delle dinastie sveva e aragonese, cfr. G. POTESTÀ, *L'ultimo Messia: profezia e sovranità nel medioevo*, Bologna 2014 (Saggi 803).

168 Cfr. ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 137 sg.

169 Sulle diverse forme nelle modalità di successione nell'Europa tardo-medievale cfr. F. LACHAUD/M. PENMAN (a cura di), *Making and Breaking the Rules: Succession in Medieval Europe, c. 1000–c. 1600 / Établir et abolir les normes: la succession dans l'Europe médiévale, vers 1000–vers 1600*. Proceedings of the Colloquium (London, 6–8 April 2006), Turnhout 2008 (*Histoires de famille, La parenté au Moyen Âge* 9).

170 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XX, pp. 70–73.

171 *Ibid.*

172 *Ibid.*; cfr. ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), p. 138.

173 Sul concetto di *nobilitas* associato alla dimensione genealogica nella dinastia aragonese, cfr. F. DELLE DONNE, 'Nobilitas animi'. *Attribut oder Requisite einer 'nobilitas sanguinis'?*

Egli era infatti provvisto di saggezza (*sapientia*), di doti retoriche e di onestà dell'animo (*honestas animi*), era privo di vizi e dotato solo di virtù, ricco di onore e di decoro (*honor e decor*). Federico era in netta contrapposizione rispetto a Carlo d'Angiò, che invece perseguiva il vizio, disprezzando la virtù. Come tale lo Svevo, a differenza dell'Angioino che non era degno neppure di essere uomo, era ovunque ammirato come un angelo più che come un essere umano. A rafforzare la sua personale fama aveva contribuito, secondo Pietro, anche la provenienza materna, poiché dalla madre Federico aveva ricevuto la "carne imperiale" e un sangue glorioso. A queste argomentazioni Pietro aggiungeva una prova ulteriore: Federico aveva assunto il nome di suo nonno, l'imperatore Federico II, e questo lo aveva posto nella linea di successione diretta come "terzo Federico", quasi a reincarnare la figura del grande imperatore svevo.¹⁷⁴

Dalla idoneità personale Pietro da Prezza passava ad elaborare un discorso genealogico per dimostrare l'idoneità dinastica di Federico III. Si trattava di un breve *excursus* conciso ed essenziale nel quale Pietro da Prezza, come aveva fatto in senso negativo per Carlo, dimostrava invece l'origine antica, ma soprattutto gloriosa, della *prosapia* sveva. Il capostipite era Enea, il padre del popolo romano. Da lui la linea genealogica era passata a Giulio Cesare, dotato del privilegio della nobiltà per antonomasia e che aveva osato assumersi la responsabilità dell'Impero. Federico III di Meissen proveniva da una serie ininterrotta di celebri sovrani, che già da lungo tempo era stata favorita dalla benevolenza divina. Il casato degli *Augusti* infatti da generazioni poteva risplendere costantemente come un "cielo pieno di stelle". Per questo motivo la sacra superiorità dell'Impero (*sancta majestas imperii*) disprezzava da sempre di essere guidata da sovrani che non provenivano da questa *sacra domus*.¹⁷⁵

Questa già illustre discendenza si arricchiva in Federico di Meissen di altre due linee, altrettanto nobili. Grazie all'imperatrice Isabella, sua nonna, scorreva infatti in lui anche il sangue dei sovrani d'Inghilterra e attraverso suo padre, il langravio di Turingia e conte palatino di Sassonia, egli partecipava anche della stirpe dei potenti e ricchi margravi di Meissen. La *fortuna* gli aveva concesso non solo il titolo di sovrano nel Nord, titolo quest'ultimo che aveva ereditato da suo padre e da suo nonno, ma anche il dominio su tutta

Die ideologische Reflexion am aragonesischen Hof von Neapel, in: ANDENNA/MELVILLE (a cura di), *Idoneität – Genealogie – Legitimation* (vedi nota 1), pp. 351–364.

174 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XXII, pp. 74–77; ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), p. 138.

175 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 138 sg.

la Germania. A questi possedimenti ora si aggiungevano anche il controllo sull'Italia, intesa come la "provincia delle provincie", sulla preziosa Sicilia e sul Regno di Gerusalemme, *in partibus Orientis*.¹⁷⁶

A queste tre illustri casate se ne aggiungeva una quarta attraverso il suo fidanzamento, stretto nel 1267, con Cunegonda, una figlia del re Ottocaro II di Boemia, anch'egli a sua volta discendente dalla prosapia imperiale romana e bizantina. I legami con queste quattro dinastie, fondati su una complessa rete di relazioni genealogiche, costituivano il presupposto che avrebbe permesso a Federico III di essere "principe tra i principi, re dei re e imperatore degli imperatori".¹⁷⁷

Sostenuto dalla forza di queste quattro colonne egli avrebbe dovuto prendere posizione e non tollerare più che i suoi possedimenti e la sua eredità fossero sottomessi al dominio di un tiranno. Egli avrebbe dovuto intervenire contro "il dragone", ossia Carlo d'Angiò, che aveva condannato per mezzo della spada quella "magnifica stirpe che aveva governato il mondo fin dagli antichi tempi".¹⁷⁸

L'intero trattato era stato concepito nell'intenzione di Pietro da Prezza come un appello al compimento di quella missione politica cui Federico III era destinato per diritto ereditario, ma che egli in fondo avrebbe dovuto compiere anche per obbligo morale, per vendicare non solo la morte di Corradino, ma anche quella di Manfredi.¹⁷⁹

Pietro operava nel trattato con un processo di 'decostruzione' dell'idoneità di Carlo e della sua dinastia, per rendere più plausibile ed efficace il processo di 'costruzione' narrativa dell'idoneità di Federico III e della legittimità delle sue rivendicazioni. L'argomento dinastico-genealogico che era a fondamento di entrambi i processi narrativi era inoltre associato al rispetto o alla negazione di un codice etico con riferimento alla regalità. Nel caso di Carlo la sua discendenza da una stirpe di usurpatori ne determinava l'agire malvagio e crudele, mentre l'antichità, l'*honor* e il *decor* della prosapia di imperatori definiva la legittimità di Federico III alle sue aspirazioni regali e imperiali. Il progetto sostenuto con viva partecipazione da Pietro di Prezza sfumò definitivamente con il fallimento della proposta di candidatura alla elezione imperiale

176 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XXIV, pp. 78–81; ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), p. 139.

177 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XXV, pp. 80–83; ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), p. 139.

178 PIETRO DE PRETIO, *Adhortatio*, trad. CAPERNA (vedi nota 147), cap. XXVII, pp. 84 sg.

179 ANDENNA, *Wer ist zur Herrschaft geeignet?* (vedi nota 8), pp. 140 sg.

del 1273. I principi elettori, su sollecitazione del pontefice, appoggiarono la candidatura di Rodolfo di Asburgo.¹⁸⁰

Con l'utilizzo di queste strategie narrative di 'costruzione' e di 'decostruzione' sia la fazione sveva sia gli ambienti della curia papale operarono nel contesto della difficile battaglia per l'eredità di Federico II nel Regno e nell'Impero. Questi discorsi legittimanti e delegittimanti erano fondati non solo sul richiamo a un codice di virtù legate alla sovranità, ma anche soprattutto sul costante riferimento a costruzioni genealogico-dinastiche. Origine genealogica e comportamenti virtuosi, o non virtuosi, erano così strettamente correlati e attraverso il loro specifico impiego erano considerati come strumenti per rendere plausibile agli occhi dei contemporanei l'idoneità e/o la non idoneità dei rispettivi candidati messi in discussione.

Ancora nel 1278, ormai un decennio dopo la morte di Corradino e alcuni anni dopo la fine di ogni illusione sveva, papa Nicolò III, rivolgendosi alla città di Roma, ricordava il tempo in cui essa si era affidata a Corradino, tradendo la Chiesa. Il pontefice nuovamente giudicava il defunto Corradino che, *de venenosa radice Frederici*, aveva osato procedere *ad exterminium Romane matris ecclesie*. Ancora una volta il pontefice si serviva della strategia della 'decostruzione'. Il legame genealogico con Federico II era messo in primo piano e ritenuto responsabile in questo caso del comportamento malevolo di Corradino e dei suoi piani per distruggere la Chiesa, dimostrando pertanto in maniera definitiva la sua non idoneità.¹⁸¹

ORCID®

Cristina Andenna  <https://orcid.org/0000-0002-2882-7515>

180 Cfr. B. SCHNEIDMÜLLER, *König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter*, Darmstadt 2019.

181 *Codex diplomaticus Domini temporalis Sanctae Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège*, ed. A. THEINER, Roma 1861 (rist. Frankfurt a. M. 1964), vol. I, p. 217, doc. 371: "... quondam Conradinum, qui de venenosa radice Frederici quondam Romani imperatoris, colubri tortuosi iusto ipsius ecclesie iudicio reprobati, prodiisse videbatur in regulum, quique ad exterminium Romane matris ecclesie manifestis indicibus una cum suis fautoribus aspirabat ..."; cito qui da BRAISCH, *Eigenbild und Fremdverständnis* (vedi nota 110), qui vol. 2, p. 370, nota 179.